

**Canton Ticino
Dipartimento del Territorio
Divisione dell'Ambiente**

**Sezione forestale
Palazzo amministrativo 2
CH-6500 Bellinzona**

CONCETTO PER LA CREAZIONE DI RISERVE FORESTALI NEL CANTON TICINO

(approvato dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2001)

**Bellinzona, dicembre 2000
(ristampa: dicembre 2005)**

***Gruppo di lavoro
"Riserve forestali"
della Sezione forestale***

CONCETTO PER LA CREAZIONE DI RISERVE FORESTALI NEL CANTON TICINO

DICEMBRE 2000

(RISTAMPA AGGIORNATA: DICEMBRE 2005)

**Elaborato dal
Gruppo di lavoro SF
"Riserve forestali":**

- ing. Marco Delucchi (SF)
- dott. Roberto Buffi (SF)
- ing. Davide Bettelini (SF)
- ing. Giorgio Moretti (SF)

con la collaborazione di:

- arch. Paolo Poggiati (UNP)
- ing. Lorenzo Besomi (UNP)
- ing. Simone Serretti (UNP)
- dott. Filippo Rampazzi (MCSN)
- dott. Pietro Stanga (SF)
- ing. Gabriele Caroni (SF / libero prof.)
- ing. Stefano Brenni (UPD / SST)
- avv. Patrizia Beretta-Cattaneo (SG-DT)

STATO DEL CANTON TICINO - DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

INDICE

INDICE	1
INDICE DEGLI ALLEGATI	2
ABBREVIAZIONI UTILIZZATE	3
a. Testi di legge	4
b. Altre abbreviazioni	4
1. INTRODUZIONE	5
2. IMPORTANZA E RUOLO DELLE RISERVE FORESTALI	7
2.1 Situazione attuale	7
2.2 Le motivazioni che stanno alla base del Concetto	7
a) Motivazioni naturalistiche	7
b) Motivazioni scientifiche	8
c) Motivazioni etiche	8
d) Motivazioni culturali, didattiche e sociali	8
e) Motivazioni economiche	8
3. DEFINIZIONI	10
4. OBIETTIVI	12
4.1 Riferimento al concetto federale sulle riserve forestali ed al reticolo cantonale di aree protette	12
4.2 Obiettivi cantionali	13
4.2.1 Riserve forestali	13
4.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	14
5. CRITERI DI SELEZIONE E DI DELIMITAZIONE	15
5.1 Criteri di selezione	15
5.1.1 Riserve forestali	15
5.1.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	16
5.2 Dimensioni e delimitazione	16
5.2.1 Riserve forestali	16
a. Estensione	16
b. Forma e confini	17
c. Fasce cuscinetto	17
5.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	17

6.	REGOLAMENTAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI E GESTIONE	18
6.1	Vegetazione	18
	6.1.1 Riserve forestali	18
	6.1.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	18
6.2	Accesso, raccolta di frutti del bosco, caccia e pesca	18
	6.2.1 Riserve forestali	18
	6.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	19
6.3	Monitoraggio	19
	6.3.1 Riserve forestali	19
	6.3.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	20
6.4	Diversi	20
7.	COSTI	21
7.1	Riserve forestali	21
7.2	Zone di protezione del paesaggio in bosco	21
8.	INDENNIZZI E COPERTURA DEI COSTI	22
8.1	Principi generali	22
8.2	Aspetti specifici	23
	8.2.1 Riserve forestali	23
	8.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	24
	8.2.3 Quadro ricapitolativo.....	25
8.3	Contributi da parte di altri enti pubblici o privati e sponsorizzazione	25
9.	PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE	26
9.1	Ruolo della pianificazione forestale	26
9.2	Procedura di istituzione di una singola area protetta	26
	9.2.1 Riserve forestali	26
	9.2.1.1 Fase preliminare	26
	9.2.1.2 Fase di precisazione	28
	9.2.1.3 Istituzione	29
	9.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco	32
	9.2.2.1 Fase preliminare	32
	9.2.2.2 Fase di precisazione	33
	9.2.2.3 Istituzione	33
9.3	Gruppo di coordinamento	35
	BIBLIOGRAFIA	36
	ALLEGATI	37

INDICE DEGLI ALLEGATI

- A-1. Formazioni da considerare per la creazione di riserve forestali in Ticino
- A-2. Basi legali per l'istituzione di riserve forestali e di zone per la protezione del paesaggio in bosco
- A-3. Quadro generale dei possibili obiettivi di una riserva forestale o di una zona per la protezione del paesaggio in bosco (da: D+F, 1998, p. 8, tradotto dal testo originale in tedesco)
- A-4. Aspetti da considerare nel contratto fra Stato e proprietario
- A-5. Categorie di aree protette secondo la classificazione IUCN (tratto da: Migliorini *et al.*, 1999, p. 9-11)
- A-6. Approvazione cantonale (Consiglio di Stato, risoluzione n. 1'082 del 6.3.2001)
- A-7. Approvazione federale (Direzione federale delle foreste, lettera del 26.4.2001)
- A-8. Composizione e ruolo del Gruppo unico riserve forestali (Consiglio di Stato, risoluzione n. 3'501 del 17 agosto 2004, che modifica i punti 3 e 4 della risoluzione n. 1'082 del 6.3.2001)

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

a. Testi di legge:

LCFo	Legge cantonale sulle foreste, del 21 aprile 1998
LCN	Legge cantonale sulla protezione della natura (in fase di allestimento)
LFo	Legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991
LPN	Legge sulla protezione della natura e del paesaggio, del 1° luglio 1966
LPT	Legge sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979
OFo	Ordinanza federale sulle foreste, del 30 novembre 1992
RLCFo	Regolamento di applicazione della LCFo, del 22 ottobre 2002

b. Altre abbreviazioni:

bfp	bosco con particolare funzione protettiva
CdS	Consiglio di Stato
circ.	Ufficio forestale di circondario (SF)
circ. 19 D+F	Riserve forestali (componente n. 412), circolare n. 19 della Direzione federale delle Foreste, versione del 28 novembre 1995
DA	Divisione Ambiente
D+F	Direzione federale delle Foreste
DT	Dipartimento del Territorio
FNP	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (=WSL)
for.	Forestale di settore (SF/circ.)
IUCN	Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse
MCSN	Museo cantonale di storia naturale
PFC	piano forestale cantonale
PG	piano di gestione forestale
PD	piano direttore cantonale
PR	piano regolatore comunale
RF	Riserva forestale
SA	Sezione agricoltura
SF	Sezione forestale cantonale
SG-DT	Servizi generali del Dipartimento del territorio
SPF	Scuola politecnica federale
SPU	Sezione della pianificazione urbanistica (=SST)
UCP	Ufficio caccia e pesca
UPN	Ufficio protezione della natura (=UNP)
ZPP	Zona di protezione del paesaggio in bosco

1. Introduzione

Richiesta da impegni internazionali - quali la Convenzione sulla biodiversità, sottoscritta nell'ambito della Conferenza di Rio del 1992, ed i protocolli della Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa di Helsinki del 1993 -, in Svizzera la creazione di riserve forestali è viepiù sollecitata dalla popolazione (accresciuta domanda di *wilderness*).

Recependo queste nuove esigenze, la legislazione sulle foreste ha recentemente predisposto normative che permettono allo Stato di rendersi attivo in quest'ambito (cfr. allegato 2).

La **protezione della natura nel bosco**, com'è intesa oggi, comprende:

- l'attuazione di una selvicoltura attenta alle condizioni stagionali ed alle componenti botanico - faunistiche dell'ecosistema bosco;
- il rilascio di "isole" di alberi vecchi oltre il turno economico;
- la cura di particolari biotopi - quali stagni, torbiere, prati secchi ecc. -, come pure dei margini del bosco (ecotoni);
- il rilascio di determinate aree all'evoluzione naturale (riserve forestali).

Numerose ricerche hanno dimostrato che la sola applicazione di una "selvicoltura naturalistica" - che oggi rappresenta lo standard della gestione forestale in Svizzera - non garantisce la salvaguardia della diversità biologica.

Accanto al bosco gestito, è quindi necessario creare **un reticolo di aree consapevolmente lasciate all'evoluzione naturale**, e questo in vista dei seguenti obiettivi (cfr. D+F, 1998):

- conservare e favorire la diversità biologica, stagionale e strutturale nel bosco;
- permettere che i processi naturali che regolano l'evoluzione degli ecosistemi boschivi possano esprimersi liberamente e in assenza di disturbo.

Oggi, sia in Ticino che in Svizzera, vi è un notevole ritardo da colmare nell'istituzione di riserve forestali. Il fatto che una parte considerevole del territorio boscato del nostro Cantone risulti non più gestita, o gestita solo in modo molto estensivo, costituisce di per sé una premessa favorevole per la creazione di riserve forestali. Questa situazione non può però essere addotta come scusa per ridurre l'impegno necessario in quest'ambito. Come si vedrà in seguito, una riserva forestale è, infatti, qualcosa di più del semplice bosco lasciato a sé stesso!

Nel contesto ticinese, la creazione di un reticolo di riserve forestali assume un interesse rilevante. A questo proposito si segnalano i seguenti aspetti:

- la grande importanza che il versante meridionale delle Alpi riveste sotto il profilo naturalistico (presenza di numerose formazioni boschive, specie rare o uniche in Svizzera);
- la migliore conoscenza delle dinamiche evolutive naturali, che si può acquisire grazie allo studio delle riserve forestali, fornisce preziosi contributi per colmare le lacune riguardanti le modalità di gestione di diverse formazioni forestali (ad esempio quelle della fascia delle latifoglie), soprattutto in relazione ad uno svolgimento efficace della loro azione protettiva;

- il ruolo di primo piano che queste aree potrebbero in futuro assumere nell'ambito della promozione turistica;
- l'opportunità che esse offrono di rinsaldare e rinnovare il legame della popolazione con il proprio paesaggio.

Per quanto concerne la salvaguardia della biodiversità è importante sottolineare come la tutela di singoli e perlopiù poco estesi biotopi, soluzione finora affermata a livello nazionale, non ha arrestato il declino delle specie. In questo senso, si spera che - almeno nel bosco - la creazione di aree protette di maggior estensione, quali sono le riserve forestali, possa contribuire a modificare l'attuale *trend* negativo.

Il concetto federale sulle riserve forestali (D+F, 1998) sottolinea l'esistenza, al Sud delle Alpi, di vasti complessi boschivi del tutto privi o con una presenza ridotta di infrastrutture, fatto che costituisce un'importante premessa per la creazione di riserve forestali anche estese. Di questo documento, che prende in esame la problematica su scala nazionale, si è tenuto debitamente conto per l'allestimento del presente lavoro.

Il Concetto per la creazione di riserve forestali nel canton Ticino vuole essere un **documento d'impostazione e d'orientamento** in vista della creazione di un reticolo cantonale coerente ed efficace di riserve forestali, lavoro che nei prossimi anni richiederà un notevole impegno da parte del Servizio forestale. Serve inoltre quale base d'intesa tra Cantone e Confederazione sugli obiettivi che verranno perseguiti in quest'ambito e sul sostegno finanziario necessario per il loro conseguimento.

Il presente documento, elaborato dalla Sezione forestale, è indirizzato in primo luogo all'amministrazione cantonale e federale.

2. Importanza e ruolo delle riserve forestali

2.1 Situazione attuale

Finora in Svizzera è stata privilegiata la protezione di singoli biotopi di modesta estensione - quali paludi, torbiere e golene -, mentre le aree protette più vaste sono praticamente limitate a territori d'alta quota, privi di bosco. A tutt'oggi, con la sola eccezione del Parco nazionale, sono praticamente assenti estese aree protette con una consistente componente boschiva.

A questa realtà si contrappone quella europea, dove, in questi ultimi decenni, sono stati creati diversi parchi nazionali e sperimentati altri strumenti di protezione, come ad esempio quello del parco naturale regionale. Limitatamente all'arco alpino (perimetro della Convenzione delle Alpi) esistono 115 aree protette con una superficie superiore a 1'000 ha, che interessano un'area complessiva di 24'260 km² (Broggi *et al.*, 1999).

Tuttavia, anche a livello europeo, la componente boschiva costituisce un elemento minoritario, mentre sono i paesaggi alpini ad essere preponderanti. I grandi assenti nel panorama delle riserve del nostro continente sono comunque soprattutto i boschi di latifoglie. In tal senso, merita particolare rilievo l'istituzione - avvenuta nel 1992 - del Parco nazionale della Val Grande (Provincia Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte), situato a pochi passi dal confine ticinese, in un ambiente di media montagna e con un nucleo centrale di 12.000 ha a protezione assoluta.

Nel Canton Ticino, prima del 2000, sono state istituite **due riserve forestali**:

- **la riserva dell'Arena** (177 ha), in Valle di Vergeletto, istituita il 15 aprile 1992 - su proprietà dello Stato - ed ampliata il 30 agosto 2000;
- **la riserva del Parco di Maia** (100 ha), a Losone, istituita il 5 maggio 1998 su proprietà del locale patriziato.

Ad esse si affiancano alcuni boschi di ridotta estensione che - di fatto - sono già oggi gestiti a riserva in quanto inclusi in aree naturalistiche, quali le Bolle di Magadino, l'area della foce della Maggia e il comprensorio della Bedrina.

Sono finora poche unità, a fronte di un territorio che presenta premesse favorevoli per la creazione di riserve forestali.

2.2 Le motivazioni che stanno alla base del Concetto

La creazione di riserve forestali è supportata da tutta una serie d'argomentazioni d'ordine naturalistico, scientifico, etico, didattico, culturale, sociale ed economico.

Di seguito vengono elencate le motivazioni che stanno alla base del presente concetto.

a) Motivazioni naturalistiche

- salvaguardia di associazioni forestali, rare e non, nel loro aspetto e nella loro dinamica evolutiva naturale (si ricorda che in Europa è rimasto forse l'1% del bosco primario, in Ticino quasi nulla);

- conservazione e promozione della diversità biologica delle foreste, segnatamente degli ambienti che la caratterizzano e delle popolazioni animali, vegetali e fungine ad esse legate;
- protezione di specie animali, fungine e vegetali rare e minacciate;
- salvaguardia della funzione di collegamento ecologico esercitata dal bosco indisturbato;
- conservazione del patrimonio genetico naturale (salvaguardia in situ);

b) Motivazioni scientifiche

- conoscenza dei processi che caratterizzano gli ecosistemi lasciati all'evoluzione naturale, per poterli "guidare" con una maggior consapevolezza delle conseguenze degli interventi umani ("non possiamo sapere cosa facciamo, se non sappiamo cosa farebbe la natura se non facessimo niente" - Berry, in: *Worldwatch Inst.*, 1992);
- osservazione del bosco lasciato all'evoluzione naturale, allo scopo di affinare modalità e tecniche di gestione (ricerca selvicolturale): si tratta di un aspetto che assume particolare significato nelle foreste di montagna, soprattutto in relazione alla definizione di adeguate strategie d'intervento nei boschi con funzione protettiva;
- osservazione e migliore conoscenza dell'ecosistema forestale¹ (ricerca di base).

c) Motivazioni etiche

- il riconoscimento di un valore autonomo del bosco;
- la riserva quale esempio di convivenza pacifica fra uomo e natura;
- il conseguimento una "sostenibilità" più globale di quella riferita alle tradizionali funzioni del bosco.

d) Motivazioni culturali, didattiche e sociali

- la riserva forestale nell'ambito dell'educazione ambientale e dell'insegnamento delle scienze naturali (in ogni ordine di scuola);
- la natura lasciata a se stessa "ri-crea" (rigenera corpo e spirito) più di quella coltivata; veramente riesce a stupirci e meravigliarci;
- le riserve forestali quale base per un nuovo e più vitale rapporto del cittadino con il proprio territorio.

e) Motivazioni economiche

- la riserva forestale quale attrattiva turistica: in quest'ambito, per le aree periferiche, si prospettano possibilità economiche ancora tutte da scoprire (eventuali posti di lavoro per guide del paesaggio, turismo escursionistico ecc.); non si deve infatti dimenticare che le riserve, ed in particolar modo i Parchi nazionali, esercitano un forte richiamo, come dimostra il crescente numero di visitatori sia a livello svizzero che internazionale.

¹ Risalta il ruolo delle riserve forestali nell'ambito del monitoraggio del deperimento dei boschi, aspetto - questo - particolarmente importante per il cantone Ticino, in quanto situato in un'area con forti carichi ambientali (ozono, ossidi d'azoto, piogge acide).

Come vedremo in seguito (cap. 3), il presente concetto considera - accanto alle riserve forestali - delle cosiddette **zone di protezione del paesaggio in bosco**.

L'istituzione di tali zone, con l'obiettivo primario di mantenere forme di gestione tradizionali, si giustifica per i seguenti motivi:

- conservazione di elementi rilevanti del patrimonio storico-culturale e paesaggistico tipico del Sud delle Alpi;
- salvaguardia delle specie legate alle forme tradizionali di gestione del territorio (complessi agro-forestali), in particolare quelle - molti uccelli e farfalle - direttamente dipendenti dalla compresenza di un mosaico di ambienti (per esempio: riproduzione in bosco e alimentazione in terreni agricoli);
- conservazione del patrimonio genetico "rurale" (per esempio: *cultivar* di castagno);
- valorizzazione di queste aree a scopo didattico, estetico ed economico-turistico.

3. Definizioni

A livello federale le riserve forestali vengono distinte in due categorie principali (circ. D+F n. 19):

- riserva forestale integrale: bosco lasciato all'evoluzione naturale, nel quale si rinuncia a qualsiasi utilizzazione legnosa;
- riserva forestale orientata: bosco vincolato ad una gestione particolare, che può essere finalizzata o al raggiungimento di obiettivi specifici di protezione della natura o al mantenimento di forme di governo tradizionali, ora abbandonate.

Questa terminologia, ritenuta inadeguata e fuorviante per il contesto ticinese, è stata sostituita con una più affine a quella proposta nel progetto di legge cantonale sulla protezione della natura (LCN), che si trova - al momento in cui scriviamo - sui banchi del Gran Consiglio. In particolare si ritiene che in Ticino, per non creare confusione nel pubblico, la denominazione "riserva forestale" debba essere riservata unicamente ad aree boscate soggette ad una protezione integrale.

Nella seguente tabella, la terminologia utilizzata nel presente documento viene messa a confronto con quella contenuta nella circ. D+F n. 19 e con quanto previsto nel progetto di legge cantonale sulla protezione della natura (LCN).

Circolare 19 D+F	Progetto LCN	Concetto Riserve
Riserva forestale integrale	Riserva naturale	Riserva forestale
Riserva forestale orientata (bosco vincolato a una gestione particolare)	Zona di protezione del paesaggio	Zona di protezione del paesaggio in bosco
-	Parco naturale	Parco naturale

Le categorie di protezione che stanno alla base del presente concetto vengono definite nel modo seguente:

Riserva forestale (RF):

si tratta di un'area boscata lasciata integralmente all'evoluzione naturale, protetta dall'intervento umano. Quando l'evoluzione naturale ha potuto agire per un periodo di tempo sufficientemente lungo si ottiene uno stato prossimo a quello del bosco primario, la cui struttura e composizione sono esclusivamente date dalle condizioni naturali. Suolo, clima e biocenosi nella sua interezza ed in tutte le sue manifestazioni non sono influenzati dallo sfruttamento del legname, dalla raccolta dello strame, dal pascolo ecc.

In casi particolari (cfr. cap. 5.2.1), per la tutela della riserva forestale deve essere prevista una fascia cuscinetto a gestione estensiva.

È importante distinguere chiaramente la riserva forestale dal bosco non più utilizzato, per un certo lasso di tempo, per la produzione di legname. **Nel caso delle riserve, il vincolo di rinuncia alle utilizzazioni deve interessare, come minimo, un periodo di 50 anni.**

Zona di protezione del paesaggio in bosco (ZPP):

è un'area nella quale l'obiettivo di protezione perseguito richiede l'attuazione, sul lungo termine, di un programma di interventi mirati. Gli obiettivi concernono la salvaguardia di particolari strutture e forme di governo del bosco, generalmente in relazione ad aspetti storico-culturali (per esempio: la selva castanile o di noce), oppure la salvaguardia e l'incremento della biodiversità.

Analogamente a quanto previsto per le riserve, anche nel caso delle zone di protezione del paesaggio deve essere garantita la continuità di gestione su un lasso di tempo di almeno 50 anni.

Parco naturale:

è *"un comprensorio caratterizzato nel suo insieme da importanti contenuti naturali e nel contempo favorevole alla promozione ricreativa e didattica"* (Messaggio LCN, 1999, p. 32). La protezione viene dunque integrata con la promozione economico-sociale della regione interessata, con ad esempio il miglioramento della fruizione per il turismo e lo svago, prestando particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale.

I parchi naturali, ai sensi del presente concetto, sono comprensori relativamente vasti, costituiti da una o più riserve forestali inserite in un'area soggetta a minori restrizioni.

In seguito il presente concetto si occuperà delle **riserve forestali** e delle **zone di protezione del paesaggio in bosco**. Per i **parchi naturali** si rimanda alla legislazione cantonale in materia di protezione della natura.

In questa sede non si è volontariamente considerata la terminologia contenuta nel piano direttore cantonale (PD), in quanto essa si trova attualmente in fase di revisione alla luce di quanto proposto nel disegno di LCN.

4. Obiettivi

4.1 Riferimento al concetto federale sulle riserve forestali ed al reticolo cantonale di aree protette

Il concetto federale sulle riserve forestali (D+F, 1998) propone che - a lungo termine - il 10-20% dell'area boscata totale sia adibita a riserva ed auspica la creazione di un reticolo nazionale con le seguenti caratteristiche:

- 0,8 - 1,2 %	boschi golenali	10'000 - 15'000 ha
- 2,0 - 4,0 %	riserve di piccola estensione (<100 ha)	28'000 - 50'000 ha
- 3,5 - 4,0 %	riserve di media estensione (100-500 ha)	45'000 - 50'000 ha
- 3,5 - 5,5 %	riserve di grande estensione (>500 ha)	45'000 - 70'000 ha
- 1,5 - 2,5 %	forme tradizionali di gestione	20'000 - 30'000 ha
15.0%	dell'area boscata, pari a un totale di:	185'000 ha

Il concetto federale propone l'istituzione di 6-10 grandi riserve (dimensione tra i 500 e i 5'000 ha) al Sud delle Alpi. Nel contempo esso sottolinea il notevole "potenziale" esistente in questa parte del Paese - presenza di vasti comparti privi di infrastrutture e di formazioni boschive particolarmente interessanti -, potenziale che è proporzionalmente superiore a quello delle altre regioni svizzere.

A questo proposito è opportuno ricordare che la superficie forestale del Canton Ticino corrisponde all'11.2% di quella nazionale.

Un ulteriore elemento di riferimento per la definizione di obiettivi cantonali in materia di riserve forestali è costituito dall'attuale superficie complessiva del reticolo di aree protette. Si tenga presente che i dati illustrati qui di seguito si riferiscono a tutto il territorio e non unicamente all'area boscata.

Secondo il piano direttore (PD), la superficie complessiva delle aree a protezione integrale ammonta a 940 ha, il che equivale solo allo 0.3% dell'intero territorio cantonale (situazione 1997, fonte: UPN).

La seguente tabella presenta la superficie dei biotopi inseriti in inventari federali e cantonali, che interessano parte dell'area forestale (situazione 2000, fonte: UPN):

- Torbiere	15 ha
- Paludi	520 ha
- Golene	1'350 ha
- Siti di riproduzione anfibi	527 ha
Totale:	2'412 ha

NB: La tabella non considera i siti di riproduzione anfibi d'importanza locale, né i prati secchi, né i margini proglaciali.

4.2 Obiettivi cantonali

A medio-lungo termine, il rispetto dei criteri qui formulati porterà alla realizzazione di **un reticolo rappresentativo di riserve forestali e di zone di protezione del paesaggio** sull'insieme del territorio cantonale.

Nell'ambito della pianificazione forestale verrà valutata la fattibilità concreta degli obiettivi definiti nel presente concetto.

4.2.1 Riserve forestali

In considerazione:

- delle indicazioni contenute nel concetto federale sulle riserve forestali (D+F, 1998);
- della necessità di completare l'attuale reticolo di aree protette del Cantone e di accrescere in misura considerevole la superficie soggetta a protezione integrale;
- delle dimensioni auspiccate per una singola riserva forestale (cap. 5.2) e dell'esigenza di dar vita a diverse unità di grande estensione;
- della volontà di creare un reticolo in cui ognuna delle formazioni boscate presenti nel Cantone (allegato 1) sia rappresentata almeno da una riserva forestale;
- dell'esigenza di garantire un'adeguata distribuzione spaziale delle riserve forestali su tutto il territorio cantonale;

si propone di destinare a riserva forestale un'area complessiva di

25'000 ha

pari al **18%** dell'area forestale cantonale. Una parte consistente di questa superficie dovrà essere realizzata nel corso del prossimo decennio.

Di questi 25'000 ha, **20'000 ha** andranno a formare riserve forestali che considerino **tutte le formazioni più diffuse nel Cantone**. In quest'ambito é auspicata la creazione di più unità di grandi dimensioni, vale a dire con superficie superiore ai 500-1000 ha.

I restanti **5'000 ha** saranno invece destinati a riserve rappresentative di tutte le **formazioni forestali rare e comunque poco diffuse** (almeno una riserva per ogni formazione boscata).

L'allegato 1 presenta la ripartizione indicativa dell'area da destinare a riserva, riferita alle formazioni boschive presenti nel nostro Cantone, sia quelle maggiormente diffuse che quelle rare.

La distribuzione spaziale delle riserve forestali dovrà interessare tutto il territorio cantonale. Ciò malgrado le valli del Sopraceneri risulteranno con molta probabilità più favorite per quanto concerne le unità di maggiore estensione. In particolare si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di tener presente, in quest'ambito, i due principali gradienti che caratterizzano il Cantone: quello termico (N-S) e pluviometrico (SO-NE).

4.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

In considerazione:

- dell'esigenza di promuovere il recupero ed il mantenimento di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale;
- delle dimensioni auspiccate per una singola zona di protezione del paesaggio (cap. 5.2);
- dell'esigenza di garantire un'adeguata distribuzione spaziale di queste zone su tutto il territorio cantonale;

per le zone di protezione del paesaggio in bosco, che consistono principalmente in selve castanili recuperate alla gestione tradizionale, è proposta un'area complessiva di:

200 ha

Una parte consistente di questa superficie dovrà essere realizzata nel corso del prossimo decennio.

La distribuzione spaziale delle zone di protezione del paesaggio dovrà interessare, nel limite del possibile, tutto il territorio cantonale.

5. Criteri di selezione e di delimitazione

5.1 Criteri di selezione

La scelta di un bosco per la creazione di una riserva forestale o di una zona di protezione del paesaggio richiede che vengano valutate una serie di condizioni preliminari, che possono risultare decisive ai fini della creazione o meno di un'area protetta. Evidentemente sono i contenuti naturali a rivestire un ruolo primario (cfr. cap. 5.1.1 e 5.1.2); ciò non di meno è indispensabile esaminare attentamente anche altri aspetti di ordine generale, che rivestono un'importanza particolare.

Occorre innanzitutto analizzare a fondo **i conflitti che possono sorgere con altre funzioni del bosco**, in particolare con quella ricreativa e quella di protezione contro i pericoli naturali.

Benché la gestione a riserva sia possibile - e anzi auspicabile per motivi didattici - anche in aree molto frequentate, essa richiede - come dimostra l'esperienza della riserva del Parco del bosco di Maia a Losone - un'attenta valutazione dei percorsi pedonali.

Su pendii direttamente sovrastanti abitati e vie di comunicazione, ovvero in aree in cui la particolare funzione di protezione del bosco contro i pericoli naturali è esplicitamente dimostrata, l'istituzione di riserve forestali è sconsigliata.

Non idonee sono inoltre aree con alta frequenza di **incendi** (particolarmente là dove non vi siano sufficienti mezzi di lotta), in quanto il fuoco nelle nostre condizioni non è un elemento naturale, come pure aree marcatamente interessate dal vago pascolo.

Ovviamente in conflitto con la gestione a riserva è poi un'eccessiva pressione della selvaggina. A tale riguardo si rimanda all'obbligo di contenerne la densità entro limiti sopportabili per la foresta ed alla necessità, comunque, di predisporre adeguate misure di prevenzione contro i danni da essa causati (art. 27 cpv. 2 LFo, art. 31 OFo e art. 25 LCFo).

Occorre inoltre essere bene in chiaro sul fatto che le riserve forestali non devono essere istituite unicamente in "aree di scarto", dove altre forme di gestione non sono possibili. Esse non devono nemmeno essere considerate come un ripiego per aree in cui "non si sa cosa fare", e non sono neppure aree in "cui non si fa niente" o "abbandonate".

Gli stessi criteri, con l'eccezione del vago pascolo e della selvaggina, devono ovviamente essere considerati al momento della definizione di zone di protezione del paesaggio in bosco.

5.1.1 Riserve forestali

Prioritariamente occorre considerare i seguenti elementi di selezione:

- "naturalità" dell'ecosistema (ad esempio ecosistemi maturi, con presenza delle fasi di senescenza);
- associazioni forestali tipiche per il Sud delle Alpi (allegato 1);
- associazioni forestali rare (allegato 1);
- presenza effettiva o potenziale di specie di particolare interesse faunistico o floristico;

- presenza di specie inserite nelle liste rosse (specie minacciate) o ufficialmente protette a livello legislativo;
- valenza dell'area nel contesto del reticolo cantonale (funzione di collegamento ecologico);
- aspetti e strutture di particolare bellezza.

In particolare, va sottolineato il valore di ecosistemi forestali da molto tempo indisturbati, contraddistinti da una importante presenza di legno morto in piedi e a terra (soprattutto di grosse dimensioni), come pure di soprassuoli maturi e stramaturi.

Ogni bosco è comunque indicato alla gestione a riserva forestale, perlomeno sul piano concettuale, in quanto le dinamiche naturali - in mancanza di tagli - riportano presto o tardi l'ecosistema ai suoi equilibri naturali.

5.1.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

Prioritariamente occorre considerare i seguenti elementi di selezione:

- esistenza di strutture del bosco caratteristiche delle forme di gestione tradizionali;
- presenza di aspetti e strutture di particolare bellezza;
- valore del contesto storico-culturale o paesaggistico in cui l'area si inserisce;
- presenza di specie inserite nelle liste rosse (specie minacciate) o ufficialmente protette a livello legislativo;
- valenza dell'area nel contesto del reticolo cantonale (funzione di collegamento ecologico);
- fruibilità per il pubblico.

5.2 Dimensioni e delimitazione

5.2.1 Riserve forestali

a. Estensione

L'area minima può variare notevolmente a dipendenza della situazione locale, dell'associazione vegetazionale presente e degli obiettivi della riserva.

Broggi e Willy (1993) danno le seguenti indicazioni:

- riserve forestali per la protezione faunistica, garanti di una dinamica dei popolamenti completa:	1'000 ha
- riserve forestali per la protezione della fauna	100 ha
- riserve forestali per le associazioni vegetali più frequenti	20 ha
- riserve forestali per associazioni rare (solo in casi eccezionali)	1 ha

In questo settore la ricerca non offre indicazioni sicure, per cui ci si deve per ora limitare ad indicazioni di massima. Per esempio, per i querceti in cui si ha per obiettivo la

salvaguardia del picchio rosso mezzano, Müller (1982) indica una superficie minima di 30-40 ha (condizioni dell'Altipiano svizzero).

In generale, l'interesse è maggiore per riserve estese, in cui gli influssi di margine siano ridotti. Quale base per un'attiva dinamica evolutiva dei popolamenti, **la superficie minima delle riserve deve essere di 100 ha.**

In casi eccezionali, per associazioni particolari e rare (per esempio: formazioni di citiso, tasso ecc.) entrano in considerazione anche oggetti di dimensioni più contenute, ma comunque superiori a **1 ha.**

b. Forma e confini

Onde ridurre gli effetti di margine, devono essere privilegiate forme compatte.

I confini devono essere chiari e coincidere, nel limite del possibile, con elementi naturali o antropici (corsi d'acqua, crinali, sentieri, limiti di proprietà ecc.). I limiti vanno segnalati sul terreno.

c. Fasce cuscinetto

Un diretto contatto di riserve forestali con aree ad utilizzazione intensiva va evitato. Il problema, che si pone in relazione ad aree agricole, edificate e comunque in presenza di infrastrutture (strade ecc.), può essere risolto con la definizione di **fasce cuscinetto**, in cui viene applicata un'adeguata gestione (taglio degli alberi pericolanti, eventuali interventi fitosanitari).

Per contro, in prossimità di aree boscate normalmente gestite non è richiesta una fascia cuscinetto, tranne nel caso della gestione a ceduo.

5.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

Le dimensioni minime² per le zone di protezione del paesaggio in bosco sono di **5 ha nel caso delle selve castanili**, con possibilità di deroga qualora il castagneto rivesta un rilevante valore storico-culturale, naturalistico o paesaggistico.

Per le restanti formazioni **la superficie dovrebbe essere, di regola, di almeno 20 ha.** Analogamente a quanto previsto per le riserve, in casi particolari è possibile mettere sotto protezione aree anche di estensione più ridotta, ma in ogni caso non inferiore ai **0.5 ha.** Occorre però essere ben coscienti dei problemi a cui si va incontro in perimetri così ristretti (effetti di margine, difficoltà di attuare la protezione).

Per la forma e i confini valgono le considerazioni espresse in precedenza per le riserve forestali. Di principio, le fasce cuscinetto non sono necessarie.

² Per le zone di protezione del paesaggio in bosco (in tedesco "*Sonderwaldreservate*") si raccomanda, a livello federale, di fissare una superficie minima di 20 ha. In considerazione delle condizioni del Cantone, si ritiene questo limite troppo elevato, in particolare in riferimento alla gestione delle selve castanili, che - come è noto - prevede moduli colturali molto intensivi.

6. Regolamentazione delle utilizzazioni e gestione

L'allestimento di un piano di gestione è di principio necessario per ogni riserva forestale e ogni zona di protezione del paesaggio in bosco.

6.1 Vegetazione

6.1.1 Riserve forestali

L'utilizzo di legname - vivo, morto, a terra o in piedi - è escluso.

La vegetazione è completamente lasciata all'evoluzione naturale, e ciò vale ovviamente anche per le altre componenti dell'ecosistema.

Eccezionalmente è ammesso il taglio di rami o alberi, manifestamente pericolosi, lungo i sentieri.

Fasce cuscinetto: la loro creazione si rivela necessaria nei casi descritti al cap. 5.2.1.

Nell'insieme, la gestione delle riserve forestali deve soddisfare lo standard richiesto dal Consiglio d'Europa per la categoria A, e corrispondere alla I della classificazione IUCN (cfr. allegato 5).

6.1.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

Si impongono interventi selvicolturali sicuramente drastici, sulla linea del modulo colturale intensivo delle selve castanili. Le relative tecniche sono conosciute e si rinuncia quindi, in questa sede, ad un maggiore approfondimento.

6.2 Accesso, raccolta di frutti del bosco, caccia e pesca

6.2.1 Riserve forestali

L'accesso alle riserve è autorizzato unicamente a piedi. A tale scopo si rende necessaria un'oculata gestione dei percorsi pedonali (taglio di rami o alberi lungo i sentieri). In casi particolari, se gli obiettivi della riserva lo richiedono, l'accesso può essere limitato ai soli sentieri (ad esempio per formazioni di particolare pregio naturalistico). In casi eccezionali è pure possibile la posa di recinzioni (parziali o totali).

La **raccolta dei frutti di bosco, la caccia e la pesca** avvengono di principio secondo quanto prescritto dal diritto vigente.

Sono possibili restrizioni rispetto alle normative in vigore (nel caso di riserve di piccole dimensioni o di formazioni particolarmente delicate) da definire - d'intesa con i servizi preposti - nelle norme di gestione della singola riserva.

Come già evidenziato al capitolo 5, un eccessivo carico di ungulati può compromettere gli obiettivi delle riserve forestali. In questi casi è necessario prendere in considerazione un'eventuale maggior pressione venatoria; e questo anche nei casi in cui si dovesse creare una sovrapposizione tra riserve e bandite di caccia.

6.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

L'accesso a queste aree protette è di principio libero e senza restrizioni.

L'eventuale accesso con mezzi meccanici è autorizzato unicamente per gli interventi di gestione o ripristino.

La raccolta dei frutti di bosco, la caccia e la pesca sono libere. Fanno eccezione le selve castanili, ove la raccolta delle castagne è regolata secondo le disposizioni della legislazione forestale (regolamento di applicazione della LCFo, in fase d'allestimento).

6.3 Monitoraggio

Vale il principio secondo il quale le attività di monitoraggio vengono definite **in base agli obiettivi** di ogni singola riserva o zona di protezione del paesaggio. Esse dovranno considerare tutte le componenti dell'ecosistema (non deve, ad esempio, essere tralasciato l'elemento faunistico). I risultati del monitoraggio vengono raccolti nel piano di gestione.

Qui di seguito vengono fornite indicazioni su uno **standard di monitoraggio minimo** che si ritiene necessario nei due tipi di aree protette.

6.3.1 Riserve forestali

Nelle riserve forestali è richiesto il seguente **standard minimo** (turno investigativo: 10-20 anni):

- a. rilevamento tramite foto aeree e carta dei popolamenti;
- b. rilevamento di transetti (min. 15 x 50 m), secondo i metodi SPF - FNP, in base alle specificità dei singoli oggetti (per le riserve meno estese perlomeno un transetto ogni 50 ha);
- c. rilevamento fitosociologico completo:
 - su tutta l'area, nelle riserve di minore estensione (< 50 ha);
 - perlomeno in corrispondenza dei transetti nelle altre riserve;
- d. sistematica documentazione fotografica;
- e. rilevamento delle altre componenti biologiche dell'ecosistema mediante indicatori (per esempio: evoluzione della "grossa fauna", evoluzione dell'avifauna nidificante, evoluzione del popolamento fungino).

È auspicata un'ampia diffusione dei dati relativi al monitoraggio.

Si ricorda, a questo proposito, il progetto "COST/E4" dell'Unione europea, che vuole promuovere e coordinare le ricerche all'interno delle riserve forestali. Il suo obiettivo è di creare una rete europea di riserve, al fine di raccogliere informazioni sulle ricerche che vi vengono condotte, per standardizzarne le metodologie e creare una banca dati centralizzata e accessibile.

6.3.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

Nelle zone di protezione del paesaggio si richiede il seguente **standard minimo**:

- punti a) e d) di cui sopra;
- la descrizione degli interventi attuati, come pure la quantificazione dei prodotti ricavati.

6.4 Diversi

All'interno delle riserve e delle zone di protezione del paesaggio in bosco è possibile, compatibilmente con gli obiettivi perseguiti ed in casi di comprovata necessità, la realizzazione di **opere antincendio**.

I **limiti** delle unità devono essere reperibili sul terreno; va inoltre posata un'adeguata **segnaletica**.

In casi particolari, la normativa di protezione della riserva forestale può prevedere interventi per il contenimento dei **danni dell'entomofauna**. Tale aspetto andrà valutato con particolare attenzione nelle foreste di conifere.

Per quanto riguarda i **danni causati dalla selvaggina**, aspetto da considerare con particolare attenzione soprattutto nelle riserve forestali, si rimanda all'art. 27 LFo ed agli art. 1 cpv. 1 lett. c, 3 cpv. 1 e 12 LFC.

7. Costi

I dati che seguono hanno carattere indicativo. Essi si riferiscono alle esperienze maturate nelle uniche due riserve forestali finora istituite in Ticino, come pure su stime degli oneri relativi al ripristino ed alla manutenzione delle selve castanili.

7.1 Riserve forestali

Finora si hanno esperienze sui costi iniziali per la creazione di riserve di ridotte dimensioni. Va comunque tenuto presente che questi costi sono fortemente condizionati dalla necessità o meno di creare nuove infrastrutture (in particolare miglioramento o realizzazione *ex novo* di sentieri).

Ecco di seguito alcuni dati, che si riferiscono alle riserve forestali esistenti (senza gli oneri per il monitoraggio e le attività di ricerca):

- Riserva Arena (32 ha, prima dell'ampliamento) - Vergeletto:
fr. 62.50/ha.anno (nel periodo 1992-98), hanno inciso i costi iniziali (segnaletica).
- Parco Maia (100 ha) - Losone:
fr. 245.--/ha anno (importo previsto per il periodo 1997-2006), trattasi di un oggetto che per i costi si situa in posizione "estrema" (alti costi iniziali relativi a segnaletica e sistemazione sentieri).

Per riserve di maggiori dimensioni i costi all'ettaro dovrebbero essere inferiori. Quando non sono previsti importanti interventi per il miglioramento dell'infrastruttura, si può stimare che i costi iniziali si situino attorno ai **20-30 fr./ha.anno**.

Per ora non si hanno invece esperienze relative ai costi di manutenzione e di gestione corrente.

7.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

Per le zone di protezione del paesaggio in bosco, le uniche indicazioni esistenti sono quelle relative alle operazioni di **recupero e manutenzione delle selve castanili**.

Le esperienze di questi ultimi anni indicano:

- costi globali per il recupero delle selve castanili: 20-30'000 fr./ha;
- costi ricorrenti di gestione (dopo i lavori iniziali di ripristino): 2-4'000 fr./ha.anno.

8. Indennizzi e copertura dei costi

8.1 Principi generali

I principi che stanno alla base del finanziamento pubblico in quest'ambito sono i seguenti:

- un indennizzo (solo nel caso di riserve forestali) viene corrisposto al proprietario, in casi eccezionali, quando viene dimostrata **un'effettiva perdita di guadagno**³;
- un **"indennizzo speciale grandi riserve"**⁴ è previsto unicamente per riserve forestali con una superficie di almeno 500 ha;
- di regola, i costi di sorveglianza e monitoraggio delle riserve forestali e delle zone di protezione del paesaggio in bosco **vengono assunti integralmente dallo Stato**;
- nell'eventualità di una successiva rinuncia alla gestione a riserva o alla gestione attiva di una zona di protezione del paesaggio in bosco prima della scadenza del contratto, il proprietario sarà tenuto a **restituire**:
 - nel caso di riserve forestali: la quota dell'indennizzo o di eventuali contributi ricevuti;
 - nel caso di zone di protezione del paesaggio: i sussidi ricevuti per eventuali lavori di ripristino;(questo aspetto deve essere regolato nel contratto tra Stato e proprietario).

Si ricorda che - per le riserve incluse in oggetti compresi in inventari naturalistici - si può far capo anche alle possibilità offerte dalla LPN.

Il **finanziamento da parte dell'ente pubblico** può avvenire tramite:

- indennizzo per il mancato guadagno del proprietario (fr./mc) o "indennizzo speciale grandi riserve";
- un progetto forestale sussidiato;
- il versamento di contributi per misure di sorveglianza e monitoraggio;
- il versamento di contributi per misure di protezione e manutenzione.

Le diverse forme di finanziamento sono di principio - almeno per quel che concerne le riserve forestali - cumulabili.

Va però precisato che l'indennizzo per mancato guadagno e l'"indennizzo speciale grandi riserve" si escludono vicendevolmente.

Di regola, a livello federale, il sussidiamento avviene globalmente, tramite la cosiddetta componente 412 ("riserve forestali"⁵).

³ Come vedremo in seguito, la quota di perdita di guadagno non potrà in ogni caso essere coperta integralmente tramite sussidi cantonali e federali.

⁴ Di regola, l'utilizzazione di tale indennizzo da parte del proprietario viene vincolata alla realizzazione di attività connesse con la gestione e valorizzazione della riserva forestale.

⁵ Si ricorda che il termine "riserva forestale" usato nella legislazione comprende le due categorie trattate in questo concetto, vale a dire la riserva forestale in senso stretto e la zona di protezione del paesaggio in bosco.

I costi che - secondo il presente concetto - non devono andare a carico del proprietario, devono essere compensati con prestazioni proprie del Servizio forestale (v. circ. D+F n. 6, cap. 3.2.1).

Va inoltre ricordato che il sussidiamento dei lavori preparatori alla creazione di una riserva (cfr. cap. 9), pure assicurato da Cantone e Confederazione nei limiti dei crediti annualmente disponibili, avviene nell'ambito della pianificazione forestale.

8.2. Aspetti specifici

8.2.1 Riserve forestali

Di regola nessun indennizzo

Non si prevede un indennizzo generalizzato, in quanto - nella stragrande maggioranza dei casi - la creazione di una riserva forestale non comporta attualmente delle perdite di reddito per il proprietario. Va ricordato che - se così è previsto dal contratto - la rinuncia al versamento di un indennizzo ha carattere definitivo: un eventuale futuro cambiamento delle condizioni di mercato non permette di mettere in discussione, prima della scadenza del contratto, la decisione presa al momento della creazione della riserva.

Versamento di un indennizzo solo in casi di effettiva (provata) perdita economica

Un eventuale indennizzo viene determinato "una tantum" per l'intero periodo minimo di durata della riserva (50 anni) subito dopo la stipulazione del contratto. Ciò avviene solo nei casi in cui venga dimostrata un'effettiva perdita economica - relativa alla mancata utilizzazione legnosa (fr./mc) - per il proprietario di bosco. A quest'ultimo va in ogni caso ricordato che tale perdita sarà compensata solo parzialmente, nella misura di quanto concesso dalla legislazione forestale⁶.

"Indennizzo speciale grandi riserve"

Un "indennizzo speciale grandi riserve" è determinato "una tantum" - come contributo per la messa a disposizione del patrimonio boschivo alla collettività - solo nel caso di riserve forestali con una superficie di almeno 500 ha. Come anticipato al capitolo 8.1, tale indennizzo - ancora da quantificare nella sua entità - non può essere cumulato con l'indennizzo per effettiva perdita economica sopra descritto.

Allestimento e manutenzione della segnaletica, manutenzione dei sentieri

Vengono sussidiati da Cantone e Confederazione, nella misura di quanto concesso dalla legislazione forestale.

I costi restanti sono a carico del proprietario, di altri enti o di eventuali sponsor (v. cap. 8.3).

⁶ Va tenuto presente che non è possibile, nel quadro legislativo attuale, una copertura integrale di indennizzi e costi per la creazione e manutenzione di riserve forestali: per gli anni 2000-2001, ad esempio, ad un sussidio cantonale massimo del 45% corrisponde un sussidio federale del 41%, il sussidiamento complessivo massimo teorico è perciò dell'86%.

Sorveglianza della riserva

Il Servizio forestale coordina un'adeguata sorveglianza, senza che vi siano costi a carico del proprietario. Il Cantone si impegna a coprire integralmente i costi inerenti il monitoraggio della riserva: si tratta di lavori che avvengono, di regola, tramite personale proprio o con contributi esterni.

NB: Per le fasce cuscinetto, facenti comunque parte delle riserve forestali, non è previsto il versamento di alcun indennizzo.

8.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

In questo capitolo si fa riferimento al caso particolare della **selva castanile**. Eventuali altri casi di zone di protezione del paesaggio verranno trattati per analogia.

Nessun indennizzo, ma sostegno finanziario alle attività di ripristino

Cantone e Confederazione possono versare contributi per la realizzazione di un progetto selvicolturale di ripristino⁷ di durata variabile (al massimo 10 anni): di regola, un tale progetto precede la creazione di una zona di protezione del paesaggio. I costi restanti sono a carico del proprietario.

I lavori di manutenzione, finita la fase di ripristino, devono essere garantiti dal proprietario

Il contratto deve prevedere l'impegno, da parte del proprietario, a garantire l'esecuzione degli interventi di gestione necessari al mantenimento della forma colturale nei decenni successivi alla fase di ripristino e fino alla sua scadenza (durata minima: 50 anni). Di principio, i lavori di manutenzione non vengono sussidiati in ambito forestale⁸. Fanno eccezione la manutenzione della segnaletica e, nel caso delle selve castanili, la potatura periodica degli alberi, in quanto lavoro che richiede un intervento specialistico. La mancata esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del proprietario implica - di fatto - la rottura del contratto, il che comporta l'obbligo di restituire i contributi ricevuti per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

Allestimento e manutenzione della segnaletica

Viene sussidiata da Cantone e Confederazione nella misura prevista dalla legge. I costi restanti sono a carico del proprietario, di altri enti o di eventuali sponsor (v. cap. 8.3).

Sorveglianza e valorizzazione della riserva

Il Servizio forestale coordina un'adeguata sorveglianza, senza che vi siano costi a carico del proprietario. I costi inerenti eventuali lavori di monitoraggio vengono, di regola, coperti dal Cantone o con contributi esterni. Il proprietario può invece essere chiamato a contribuire alle spese di valorizzazione della zona di protezione del paesaggio.

⁷ Per questo tipo di lavori entrano in considerazione progetti di "selvicoltura A", progetti finanziati dal Fondo del Paesaggio o da altri sponsor, come pure un sussidiamento nell'ambito della "componente 412 (riserve forestali)".

⁸ Nel caso della selva castanile, vi è la possibilità - per le aziende agricole - di richiedere contributi agricoli per i lavori di manutenzione.

Ente esecutore:

Considerato l'impegno continuo di coltivazione richiesto per la conservazione delle zone di protezione del paesaggio, l'istituzione di queste ultime è ammessa, di principio, solo quando il bosco appartiene ad un **ente pubblico**.

8.2.3 Quadro ricapitolativo

Indennizzi e copertura dei costi: ricapitolazione per le due categorie di aree protette:

	RISERVE FORESTALI	ZONE DI PROTEZIONE DEL PAESAGGIO
indennizzo	solo in caso di effettiva perdita di guadagno	in nessun caso
<i>indennizzo speciale grandi riserve</i>	nel caso di riserve con un'estensione di almeno 500 ha	-
lavori selvicolturali iniziali di ripristino	-	sussidiabili (nell'ambito di un progetto selvicolturale)
lavori selvicolturali di manutenzione	-	non vengono sussidiati (eccezione: potatura periodica di selve castanili)
infrastrutture	sussidiabili	sussidiabili (ma solo nella fase di ripristino)
segnaletica (posa e manutenzione)	sussidiabile	sussidiabile
sorveglianza	a carico dello Stato	di regola a carico dello Stato
valorizzazione	Stato+proprietario+altri Enti+sponsor	Stato+proprietario+altri Enti+sponsor
ente esecutore	proprietario pubblico o privato	proprietario pubblico

8.3 Contributi da parte di altri enti pubblici o privati e sponsorizzazione

Cantone e Confederazione assicurano il finanziamento minimo sopra descritto alla creazione di riserve forestali e di zone di protezione del paesaggio in bosco, garantendo continuità nel tempo a tale sostegno.

Per aspetti legati alla copertura totale di eventuali indennizzi o di costi particolari di valorizzazione, divulgazione o altro si consiglia di integrare, nella misura del possibile, le limitate possibilità di sostegno finanziario di questi due enti pubblici con contributi supplementari di Comuni, associazioni private, enti per il turismo e sponsor.

9. Procedure e organizzazione

9.1 Ruolo della pianificazione forestale

Le proposte di aree da destinare a riserva o a zona di protezione del paesaggio in bosco (ZPP) possono scaturire:

- dalla pianificazione forestale cantonale (PFC): in quest'ambito devono essere identificate le aree che, in coerenza con il concetto cantonale, si prestano ad essere destinate all'istituzione di aree protette;
- dall'iniziativa di proprietari, associazioni, enti pubblici o altri.

Di principio la delimitazione di riserve e ZPP deve avvenire nel quadro della pianificazione forestale (cfr. art. 23 LCFo). Siccome però i tempi di realizzazione della pianificazione sull'insieme del territorio cantonale rischiano di essere lunghi, si auspica che - dove ne esistano le premesse - si dia comunque avvio alla procedura di istituzione, avendo cura di attuare un procedimento analogo a quello previsto per la pianificazione forestale.

Un aspetto che deve essere particolarmente curato nell'ambito della procedura per la creazione di una riserva o di una ZPP in bosco è **l'informazione e la partecipazione del pubblico**, che deve iniziare già nella fase preliminare (serate informative, sopralluoghi o altro), in modo che tutte le cerchie coinvolte siano informate e possano dire la loro sul progetto.

La coordinazione tra le diverse iniziative prese puntualmente è essenziale per poter giungere, col tempo, alla creazione di una rete di riserve forestali e di ZPP in bosco rappresentativa delle diverse formazioni boschive del Cantone (cfr. allegato 1) e coerentemente inserita nel sistema cantonale di aree protette.

In quest'ottica assume un'importanza considerevole il previsto **gruppo di coordinamento "riserve forestali"** (cfr. cap. 9.3), con rappresentanti di tutti i servizi cantonali interessati alla tematica. Tale gruppo esprime un parere d'entrata in materia sulle proposte che vengono formulate e stimola, nel contempo, la ricerca di soluzioni che permettano di colmare le lacune che, man mano, dovessero emengere.

La procedura descritta qui di seguito per la creazione di una singola area protetta vale - di principio - sia per gli oggetti già consolidati nell'ambito della pianificazione forestale, sia per quelli delimitati al di fuori di tale processo.

Responsabile di tutta la procedura è la **Sezione forestale**.

9.2 Procedura di istituzione di una singola area protetta

9.2.1 Riserve forestali

9.2.1.1 Fase preliminare

L'ingegnere forestale di circondario, che assume un ruolo propositivo e di coordinazione, è invitato a contattare e coinvolgere fin dall'inizio tutti gli interessati al progetto di riserva.

Il responsabile dell'Ufficio forestale di circondario, prima di dare avvio all'elaborazione dello studio preliminare, informa per iscritto il gruppo di coordinamento "riserve forestali" (cfr. cap. 9.3). Quest'ultimo esprime un parere sull'entrata in materia e fornisce eventuali suggerimenti sull'impostazione di tale studio.

Studio preliminare

Il responsabile del circondario forestale elabora uno studio preliminare (in modo analogo a quanto avviene per i progetti selvicolturali).

Tale studio deve avere i seguenti contenuti:

- la **localizzazione** della prevista riserva e la definizione provvisoria del suo **perimetro** su un piano in scala adeguata;
- una **relazione tecnica**, che ha come scopo di:
 - focalizzare l'obbiettivo della riserva;
 - giustificare la scelta del perimetro;
 - presentare le informazioni esistenti;
 - descrivere in modo adeguato la situazione attuale;

e sviluppa almeno i seguenti aspetti (l'elenco non vuole essere esaustivo, ma costituisce unicamente una traccia):

- condizioni di proprietà;
- condizioni climatiche e geologiche;
- condizioni stazionali e vegetazionali;
- aspetti faunistici;
- situazione e premesse pianificatorie;
- particolarità della prevista riserva;
- coerenza con il concetto cantonale e federale;
- tipo di monitoraggio previsto;
- modalità di gestione prevista (evt. zone cuscinetto, vincoli, gestione);
- ricadute a livello socio-economico;
- procedimento per la creazione della riserva (descrizione delle diverse tappe, con la definizione di uno scadenziario);

in più, se non già risolti a livello di PFR:

- la dimostrazione della coerenza con la pianificazione forestale;
- l'elencazione di eventuali conflitti e la formulazione di proposte per una loro mediazione;
- un **preventivo** dei costi d'istituzione, d'indennizzo e di gestione.

Si tratta della fase più importante del processo di istituzione, in quanto lo studio preliminare deve evidenziare i contenuti della prevista riserva, specificarne le modalità di creazione e di gestione, spiegando cosa si vuole ottenere. Costituisce pure la base per la valutazione e la definizione di eventuali indennizzi.

Consultazione sullo studio preliminare

Lo studio preliminare viene discusso in seno al gruppo di coordinamento "riserve forestali" e successivamente posto in consultazione presso tutti gli interessati, sia all'esterno che all'interno dell'Amministrazione statale.

Di principio, partecipano alla consultazione:

- * i / il proprietari/o;
- * il / i Comune/i;
- * i seguenti uffici dello Stato: UPN, SPU, UCP, SA, MCSN;
- * l'Istituto federale di ricerca sulla foresta, la neve ed il paesaggio (FNP);
- * evt. associazioni non statali.

Al termine di questa fase si dovrebbe giungere ad un consenso di fondo sull'istituzione della riserva, con richieste di adeguamento del progetto su determinati aspetti, come pure eventuali richieste di approfondimento.

Questa fase si conclude con l'approvazione formale del progetto di riserva forestale da parte del Cantone, di cui viene data comunicazione anche alla D+F.

9.2.1.2 Fase di precisazione

Il progetto di massima

L'Ufficio forestale di circondario viene in seguito incaricato di elaborare un progetto di massima, tenendo conto delle proposte scaturite dalla consultazione sullo studio preliminare. Qualora necessario, vengono effettuati incontri con coloro che hanno partecipato alla consultazione per discutere e meglio definire gli adattamenti richiesti.

La documentazione resta sostanzialmente la stessa dello studio preliminare, se necessario viene adeguata e completata. Essa deve essere integrata con:

- la definizione definitiva del perimetro della riserva e di eventuali fasce cuscinetto;
- una bozza di contratto tra Stato e i / il proprietari/o;
- l'allestimento di un progetto di normativa della zona a PR;
- l'allestimento - se necessario - di un decreto di protezione (LCN).

In questa fase diventano più intensi i contatti con i / il proprietari/o (per la definizione del contratto) e con il / i Comune/i (per gli aspetti concernenti l'adeguamento del PR).

È inoltre opportuno dare inizio, già a questo punto, ai lavori di allestimento del piano di gestione della riserva.

Consultazione finale

Sempre guidata dal responsabile del circondario forestale, ha luogo una seconda consultazione, che si conclude con l'approvazione definitiva del progetto di riserva.

Di principio, partecipano alla consultazione:

- * i / il proprietari/o;
- * il / i Comune/i;
- * i seguenti uffici dello Stato: UPN, SPU, UCP, SA, MCSN.

In questa fase, vengono soprattutto esaminati gli aspetti di dettaglio relativi al contratto tra lo Stato ed il proprietario, all'eventuale decreto di protezione ed alla normativa a piano regolatore.

9.2.1.3 Istituzione

Firma del contratto

Il contratto (contenuti da considerare cfr. allegato 4) impegna il proprietario a garantire con continuità la gestione a riserva su un periodo di almeno 50 anni (durata minima richiesta).

Viene firmato da questi e dallo Stato e definisce i vincoli e le rispettive prestazioni.

Inserimento a Piano regolatore

Secondo le basi legali attualmente in vigore, le possibilità di istituzione della riserva sono sostanzialmente due:

- *di regola* l'inserimento diretto a **piano regolatore**, non appena ci si trovi in una fase di allestimento, di revisione o di modifica del PR;
- *in casi eccezionali* e secondo lo spirito della prevista LCN, l'allestimento di un **decreto di protezione** con successivo inserimento a PR.

Se la riserva forestale ricade su proprietà private, il vincolo che ne deriva deve essere iscritto come **servitù a registro fondiario**.

9.2.2 Zone di protezione del paesaggio in bosco

La procedura di istituzione di una zona di protezione del paesaggio in bosco (ZPP) è analoga a quella descritta sopra per le riserve forestali.

Nel caso delle selve castanili, essa viene avviata - di regola - a conclusione dei lavori di ripristino.

9.2.2.1 Fase preliminare

Il responsabile dell'Ufficio forestale di circondario, prima di dare avvio all'elaborazione dello studio preliminare, informa per iscritto il gruppo di coordinamento "riserve forestali" (cfr. cap. 9.3). Quest'ultimo esprime un parere sull'entrata in materia e fornisce eventuali suggerimenti sull'impostazione di tale studio.

Studio preliminare

Il responsabile del circondario forestale elabora uno studio preliminare con i seguenti contenuti:

- la **localizzazione** della prevista riserva e la definizione provvisoria del suo **perimetro** su un piano in scala adeguata;
- una **relazione tecnica**, che ha come scopo di:
 - focalizzare lo scopo della ZPP;
 - giustificare la scelta del perimetro;
 - presentare le informazioni esistenti;
 - descrivere in modo adeguato la situazione attuale;
 - definire la gestione minima necessaria per il mantenimento della ZPP;
- un **preventivo** dei costi di istituzione e di gestione.

In questa fase è di fondamentale importanza il contatto con i proprietari o con coloro a cui questi delegano la gestione.

Consultazione sullo studio preliminare

Lo studio preliminare viene discusso in seno al gruppo di coordinamento "riserve forestali" e successivamente posto in consultazione presso tutti gli interessati, sia all'esterno che all'interno dell'Amministrazione statale.

Di principio, partecipano alla consultazione:

- * i / il proprietari/o;
- * il / i Comune/i;
- * i seguenti uffici dello Stato: UPN, SPU, UCP, SA, MCSN;
- * l'Istituto federale di ricerca sulla foresta, la neve ed il paesaggio (FNP);
- * evt. associazioni non statali;
- * il Gruppo di lavoro sul castagno (nel caso di selve castanili);

Al termine di questa fase si dovrebbe giungere ad un consenso di fondo sul principio di istituire la prevista zona di protezione del paesaggio, con richieste di adeguamento del progetto su determinati aspetti, come pure eventuali richieste di approfondimento.

Questa fase si conclude con l'approvazione formale del progetto di riserva forestale da parte del Cantone, di cui viene data comunicazione anche alla D+F.

9.2.2.2 Fase di precisazione

Il progetto di massima

L'Ufficio forestale di circondario elabora in seguito un progetto di massima, tenendo conto delle proposte scaturite dalla consultazione sullo studio preliminare. Qualora necessario, vengono effettuati incontri con coloro che hanno partecipato alla consultazione per discutere e meglio definire gli adattamenti richiesti.

La documentazione resta sostanzialmente la stessa dello studio preliminare, se necessario viene adeguata e completata. Essa deve essere integrata con:

- la definizione definitiva del perimetro della zona di protezione del paesaggio;
- una bozza di contratto tra Stato e i / il proprietari/o;
- l'allestimento di un progetto di normativa della zona a PR.

È inoltre opportuno dare inizio, già a questo punto, ai lavori di allestimento del piano di gestione.

Consultazione finale

Sempre guidata dal responsabile del circondario forestale, ha luogo una seconda consultazione, che si conclude con l'approvazione definitiva del progetto.

Di principio, partecipano alla consultazione:

- * i / il proprietari/o;
- * il / i Comune/i;
- * i seguenti uffici dello Stato: UPN, SPU, UCP, SA, MCSN;
- * il Gruppo di lavoro sul castagno (nel caso di selve castanili).

In questa fase, vengono soprattutto esaminati gli aspetti di dettaglio relativi al contratto tra lo Stato ed il proprietario ed alla normativa a piano regolatore.

9.2.2.3 Istituzione

Firma del contratto

Il contratto (contenuti da considerare cfr. allegato 4) impegna il proprietario a garantire con continuità la gestione necessaria su un periodo di almeno 50 anni (durata minima richiesta). Viene firmato da questi e dallo Stato e definisce i vincoli e le rispettive prestazioni.

Inserimento a Piano regolatore

L'istituzione della zona di protezione del paesaggio in bosco avviene al momento del suo inserimento nel piano regolatore. È opportuno che ciò avvenga non appena ci si trovi in una fase di allestimento, di revisione o di modifica del PR.

9.3 Gruppo di coordinamento

Viene istituito un **gruppo di coordinamento**⁹ diretto dal responsabile della Sezione forestale - con rappresentanti dell'Ufficio protezione della natura, della Sezione della pianificazione urbanistica e della Sezione forestale stessa - con i seguenti obiettivi:

- valutare la coerenza delle diverse proposte formulate, tenendo presente obiettivi e contenuti del presente concetto e considerando il contesto nazionale ed internazionale;
- offrire consulenza agli Uffici forestali di circondario nell'ambito della procedura che porta all'istituzione delle riserve forestali;
- proporre delle soluzioni riguardo ad aspetti che potranno presentarsi nel corso dei lavori, per esempio cercando e mantenendo contatti e sinergie con altri Cantoni e con il Nord-Italia.

⁹ Composizione e ruolo del "gruppo di coordinamento" sono precisati nell'allegato 8. Tale gruppo riceve, a partire dal 2004, la denominazione ufficiale di *Gruppo riserve forestali*.

Bibliografia

- Bettelini, D. 1995: *"Gestire" o "non gestire" il bosco: una scelta di fondo della pianificazione forestale*. Forestaviva 15 : 61-71.
- Broggi, M. e Buffi, R. 1995: *Eindrücke von einer Reise in Buchen-Urwälder der Ostkarpaten (Polen und Ukraine)*. SZF 146 (3) : 207-216.
- Broggi, M. e Willi, G. 1993: *Waldreservate und Naturschutz*. LSPN, Basilea.
- Broggi, M. et al., 1999: *Grossflächige Schutzgebiete im Alpenraum*. Europ. Akademie, Bolzano.
- Circ. D+F n. 19: *Waldreservate (Komponente Nr. 412)*. Direzione federale delle Foreste, edizione del 28.11.1995.
- D+F, 1998: *Konzept Waldreservate Schweiz*. UFAFP, Berna
- Hintermann, U. et al., 1995: *Mehr Raum für die Natur*. Otto Verlag.
- Jorio, S., 1997: *Aspetti pianificatori nella definizione di una riserva forestale, sull'esempio della Selvasecca*. Lavoro di diploma. SPF-Zurigo. Cattedra di assestamento forestale.
- Korpel, S., 1995: *Die Urwälder der Westkarpaten*. Fischer Verlag.
- Migliorini, F. et al., 1999: *Parchi naturali. Guida alla pianificazione e alla gestione*. Franco Muzzio Editore.
- MCSN: *Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino* (volume 1: *Le componenti naturali*, 1990; volume 2: *Materiali per una bibliografia*, 1991; volume 3: *La protezione*, 1997). Canton Ticino, Museo cantonale di storia naturale, Bellinzona.
- Messaggio LCN, 1999: *Legge cantonale sulla protezione della natura*. (Messaggio n. 4872 del 30 marzo 1999). Consiglio di Stato (canton Ticino), Bellinzona.
- Müller, W., 1982: *Die Besiedlung der Eichenwälder im Kanton Zürich durch den Mittelspecht*. Orn. Beob. 79 (2)
- Scherzinger, W., 1996: *Naturschutz im Wald: Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung*. Ulmer Verlag, Stuttgart.
- Stato del canton Ticino, 1989: *Progetto di Piano direttore cantonale (PD)*. Bellinzona.
- WNI, 1994: *Das Wald- und Naturschutzinventar in Kanton Aarau (WNI) - Schlussbericht*. Canton Argovia. Aarau.
- Worldwatch Institute Report, 1992: *Zur Lage der Welt 1992*. Fischer Verlag.

Concetto riserve forestali (Cantone Ticino)

PROCEDURA GENERALE PER LA CREAZIONE DI UN RETICOLO CANTONALE DI RISERVE FORESTALI (procedura ordinaria con delimitazione preliminare delle riserve forestali nell'ambito del PFC)

LEGGI FEDERALI E CANTONALI

Direttive (circ. D+F, n. 19)

CONCETTO CANTONALE
(approvato dalla Confederazione)
(precisa obiettivi, criteri e procedure
in vista della creazione di un reticolo
cantonale di riserve forestali)

**AFFINAMENTO: DEFINIZIONE
DI UN RETICOLO CANTONALE
COERENTE**
(ing. forestale di circondario e gruppo
di coordinamento "riserve forestali")

PIANIFICAZIONE FORESTALE
(definizione di un reticolo di aree
da destinare a riserva; pondera-
zione degli interessi)

**PROGETTO PER LA CREAZIONE
DI UNA SINGOLA RISERVA**
a) Studio preliminare
b) Progetto di massima
c) Approvazione

ISTITUZIONE DELLA RISERVA
a) Contratto Stato - proprietario
b) Evt. decreto LCN
c) Inserimento a Piano regolatore

Concetto riserve forestali (Cantone Ticino)

PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SINGOLE RISERVE FORESTALI

(caso in cui vi è la disponibilità del proprietario a creare una riserva forestale, ma non è ancora stato allestito il PFC)

LEGGI FEDERALI E CANTONALI

Direttive (circ. D+F, n. 19)

CONCETTO CANTONALE

(approvato dalla Confederazione)
(precisa obiettivi, criteri e procedure
in vista della creazione di un reticolo
cantonale di riserve forestali)

VALUTAZIONE DELLA COE- RENZA DEL PROGETTO CON GLI OBIETTIVI DEL CONCETTO CANTONALE

(ing. forestale di circondario e gruppo
di coordinamento "riserve forestali")

STUDIO PRELIMINARE PER LA CREAZIONE DELLA RISERVA

(si occupa anche della ponderazione
degli interessi in gioco e della soluzio-
ne di evt. conflitti, coinvolgendo tutti
gli interessati)

PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UNA SINGOLA RISERVA

a) Studio preliminare
b) Progetto di massima
c) Approvazione

ISTITUZIONE DELLA RISERVA

a) Contratto Stato - proprietario
b) Evt. decreto LCN
c) Inserimento a Piano regolatore

Concetto riserve forestali (Cantone Ticino)

PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI ZONE DI PROTEZIONE DEL PAESAGGIO (ZPP) IN BOSCO

LEGGI FEDERALI E CANTONALI

Direttive (circ. D+F, n. 19)

CONCETTO CANTONALE

(approvato dalla Confederazione)
(precisa obiettivi, criteri e procedure
in vista della creazione di un reticolo
cantonale di ZPP in bosco)

AFFINAMENTO: DEFINIZIONE DI UN RETICOLO CANTONALE COERENTE DI ZPP

(ing. forestali di circondario e gruppo
di coordinamento "riserve forestali",
nel caso dei castagneti da frutto fa-
cendo riferimento al catasto delle sel-
ve castanili)

PIANIFICAZIONE FORESTALE

(se esistente)
(definizione della rete di ZPP
in bosco con eventuale ponde-
razione degli interessi)

PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UNA ZPP IN BOSCO

a) Studio preliminare
b) Progetto di massima
c) Approvazione

ISTITUZIONE DELLA RISERVA

a) Contratto Stato - proprietario
b) Inserimento a Piano regolatore

ALLEGATI

- A-1. Formazioni da considerare per la creazione di riserve forestali in Ticino
- A-2. Basi legali per l'istituzione di riserve forestali e di zone per la protezione del paesaggio in bosco
- A-3. Quadro generale dei possibili obiettivi di una riserva forestale o di una zona per la protezione del paesaggio in bosco (da: D+F, 1998, p. 8, tradotto dal testo originale in tedesco)
- A-4. Aspetti da considerare nel contratto fra Stato e proprietario
- A-5. Categorie di aree protette secondo la classificazione IUCN (tratto da: Migliorini *et al.*, 1999, p. 9-11)
- A-6. Approvazione cantonale (Consiglio di Stato, risoluzione n. 1'082 del 6.3.2001)
- A-7. Approvazione federale (Direzione federale delle foreste, lettera del 26.4.2001)
- A-8. Composizione e ruolo del Gruppo unico riserve forestali (Consiglio di Stato, risoluzione n. 3'501 del 17 agosto 2004, che modifica i punti 3 e 4 della risoluzione n. 1'082 del 6.3.2001)

Formazioni da considerare per la creazione di riserve forestali

Distribuzione indicativa delle riserve forestali sulle formazioni boschive ticinesi

a) Associazioni - formazioni minoritarie

Unità	Ass. E-K	Presenza princ. nel Cantone	Area (ha) stima indicativa	
			Presenza tot.	riserva
Querceti	33, 34, 42	<1000 ms.l.m.ca.: trattasi dei boschi misti con quercia non occupati dal castagno	1 - 2'000	600
Querceto in prevalenza pubescente e form. con Fraxinus ornus	37, 38, 39, 40, 41	Mendrisiotto, Luganese (Mte di Caslano, San Salvatore, San Giorgio e Bellinzonese)	1000	400
Form. di / con tiglio	25, div.	Mendrisiotto, Luganese, Valle Bavona, Onsernone e Val d'Arbedo	5000	1000
Acereti con Lunaria	22, 23, 24	Mendrisiotto, Luganese, Valli del Sopraceneri (esclusa parte settentrionale)	300	100
Form. di Carpino nero	36, div.	Luganese, Mendrisiotto	\<1000	500
Form. golenali, di ripa e planiziali	div.	su tutto il Cantone	\<1000	500
Ontaneti di Alnus glutinosa	?	Ontaneti su pendio (esempio: Val Crotta)	\<500	100
Carpineti con geofite	parz. 33, 34, 35	Mendrisiotto (Valle della Motta)	100	50
Formazioni con tasso, citisio o altre specie rare	-	su tutto il Cantone	?	300
Faggete rare	21, div.	esempio: faggete con agrifoglio (Arbostora, San Salvatore)	1 - 2'000	400

Unità (continuazione)	Ass. E-K	Presenza princ. nel Cantone	Area (ha) stima indicativa	
			Presenza tot.	riserva
Pinete (con Molinia o Calluna)	68, div.	Leventina	600?	200
Pinete con Pinus mugo	67, 69	esempio: Denti della Vecchia	\<500 (?)	50
Lariceti con pino cembro	59, div.	Lucomagno, parz. Valle Maggia e Vergeletto	\<1000	300
Lariceti	59 (senza P.cembra)	Medio e alto Cantone	1000 (?)	500

Totale associazioni-formazioni minoritarie (ha):

5'000

b) Associazioni - formazioni diffuse

Unità	Alleanza	Ass. E-K	Area (ha) stima indicativa	
			Presenza tot.	riserva
Boschi misti di latifoglie con castagno	Carpinion	33, 34, 36		2500
Boschi misti di latifoglie con prevalenza di castagno	Quercion robori-petraeae	42		2500
Faggete	Fagion	3, 4, 5 (?)		5000
Peccete con abete bianco	Piceo-Abieton	47, 50, 51		4000
Peccete	Vaccinio-Piceion	57		3000
Boschi misti con faggio e abete bianco	Abieti-Fagion	18, 19, 20		1000
Boschi pionieri	-	div.		2000

Totale associazioni-formazioni diffuse (ha):

20'000

Riassunto:

Categoria	Riserve integrali
a) Formazioni minoritarie	5'000 ha
b) Formazioni diffuse	20'000 ha
Totale (canton Ticino):	<u>25'000 ha</u>

Basi legali per l'istituzione di riserve forestali e di zone per la protezione del paesaggio in bosco

A livello federale

I principi generali, che sostengono e promuovono l'istituzione di riserve forestali e zone di protezione del paesaggio in bosco, sono contenuti nella Legge federale sulle foreste (LFo, 1991) e nella Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, 1966).

LFo 1991	art. 1 cpv 1b:	<i>"proteggere la foresta come ambiente naturale di vita"</i>
	art. 1 cpv 1c:	<i>"garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta)"</i>
LPN 1966	art. 18 cpv 1b:	<i>"L'estinzione di specie animali e vegetali indigene deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione"</i>
	art. 18 cpv 1bis:	<i>"Devono essere segnatamente protette ... le fitocenosi forestali rare ..."</i>

L'istituzione di riserve forestali è sancita espressamente dalla Legge federale sulle foreste:

LFo 1991	art. 20 cpv 1:	<i>"La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità)"</i>
	art. 20 cpv 2:	<i>"I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio"</i>
	art. 20 cpv 3:	<i>"Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesaggistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento"</i>
	art. 20 cpv 4:	<i>"Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata"</i>

In questa sede va poi menzionata la *Convenzione delle Alpi*, con la quale la Svizzera si impegnerà a garantire la tutela di aree sufficientemente ampie per assicurare la conservazione delle specie.

Altri impegni internazionali per la salvaguardia delle specie, dei valori della natura spontanea e della biodiversità, a cui il nostro Paese ha aderito, sono:

- *l'accordo di Rio sulla diversità biologica, del 1992;*
- *la risoluzione H2 di Helsinki, del 1993, sulla protezione delle foreste in Europa;*
- *la Convenzione di Berna, del 1979;*
- *la Convenzione di Bonn, del 1979;*
- *la Convenzione di Washington, del 1973.*

A livello cantonale

La Legge cantonale sulle foreste prevede espressamente l'istituzione di riserve forestali:

- LCFo 1998 art. 1 cpv 1: *"conservare le specificità del bosco ticinese e favorire la diversità biologica"*
- Art. 23 cpv 1:** *"Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, nell'ambito del piano forestale cantonale, il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure"*
- Art. 23 cpv 2:** *"Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio"*
- Art. 24:** *"Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale"*

Il Regolamento della LCFo precisa che la definizione e l'istituzione di riserve forestali nel canton Ticino deve avvenire secondo quanto precisato nel Concetto cantonale:

- RLCFo 2002 **Art. 44** *"Le riserve forestali sono definite e istituite in base a un concetto elaborato dalla Sezione e approvato dal Consiglio di Stato"*

In questo contesto, va pure sottolineato come il Cantone Ticino voglia dotarsi di un *piano forestale cantonale*, quale strumento per definire le funzioni, gli obiettivi ed i principi di gestione del bosco (LCFo, art. 20 cpv 1). Le aree destinate a riserva forestale o a zone di protezione del paesaggio in bosco dovranno quindi confluire in questo strumento, che - una volta approvato dal Consiglio di Stato - diverrà vincolante per le autorità.

La regolamentazione dei dettagli relativa alla gestione delle singole riserve, avverrà invece tramite dei piani di gestione vincolanti per i proprietari (cfr. LCFo, art. 21).

Basi legali che regolano gli aspetti finanziari

A livello federale

Gli aspetti finanziari connessi con la creazione e la gestione di riserve forestali e di zone di protezione del paesaggio in bosco sono regolati attraverso le seguenti basi legali:

LFo 1991 art. 38 cpv 3: *"La Confederazione versa aiuti finanziari* sino al 50% dei costi per provvedimenti di protezione e manutenzione delle riserve forestali"*

Questo testo di legge è precisato tramite gli art. 47 cpv 2 e 49 nell'Ordinanza federale sulle foreste (OFo,1992). In particolare, l'art. 49 cpv 1 OFo sottolinea come il sussidiamento sia possibile solo se l'esistenza della riserva è *assicurata durevolmente per mezzo di un contratto con il proprietario e di un piano di utilizzazione*, vale a dire un PR o un PUC. Il secondo capoverso si riferisce invece al sussidiamento degli interventi selvicolturali in di zone di protezione del paesaggio in bosco.

OFo 1992 art. 49 cpv 1: *"Un aiuto finanziario è accordato, secondo la tabella 2 dell'allegato, per provvedimenti di protezione e di manutenzione delle riserve forestali, la cui esistenza è assicurata durevolmente per mezzo di piani di utilizzazione e di un contratto"*

OFo 1992 art. 49 cpv 2: *"Per i provvedimenti selvicolturali valgono le disposizioni dell'articolo 47 capoverso 2"*

Sempre a livello federale, le modalità di sostegno finanziario alla protezione e gestione delle riserve forestali sono precisate nella circolare D+F n. 19, del 28 novembre 1995. L'elaborazione di studi e progetti di massima che prevedono l'istituzione di riserve forestali e di zone di protezione del paesaggio in bosco è invece sussidiata nell'ambito della pianificazione forestale (cfr. circ. D+F n. 10, del 2 giugno 1997).

A livello cantonale

A livello cantonale il sostegno finanziario è regolato nella Legge cantonale sulle foreste, che recita:

LCFo 1998 art. 30 cpv 2b *"Il Cantone accorda sussidi fino al 45% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione* per istituire e curare le riserve forestali e genetiche"*

NB: Gli art. 38 cpv 3 LFo e 30 cpv 2b LCFo permettono concretamente un sussidiamento comune di Cantone e Confederazione per i seguenti *oneri e lavori* (cfr circ. n. 19 D+F):

- *costi di sorveglianza necessari per raggiungere lo scopo prefissato per la riserva;*
- *misure di protezione e di manutenzione;*
- *indennizzi per perdite di guadagno effettive.*

Quadro generale dei possibili obiettivi di una riserva forestale o di una zona per la protezione del paesaggio in bosco

(tratto da: D+F, 1998: *Konzept Waldreservate Schweiz*, p.8)

Obiettivi principali

Mantenere e proteggere la diversità biologica, stazionale e strutturale nel bosco

Lasciar agire i processi naturali (biologici e di "formazione" del paesaggio)

Obiettivi specifici

Mantenere e proteggere le associazioni forestali rare

Mantenere e proteggere le specie vegetali ed animali minacciate, così come i loro spazi vitali

Permettere lo sviluppo dei processi naturali e del *wilderness*

Mantenere e proteggere associazioni forestali diffuse e formazioni tipiche a livello regionale

Mantenere forme tradizionali di gestione del bosco

Messa in rete e compensazione ecologica in un paesaggio fortemente antropizzato

Permettere tutte le fasi di sviluppo, in particolare quelle giovanili, adulte e senescenti

Ricerca selvicolturale e naturalistica, monitoraggio ambientale

Fornire un contributo alla protezione ed allo sviluppo del paesaggio

Obiettivi sociali

Riconoscere il diritto all'esistenza della natura, quale presupposto per uno sviluppo sostenibile

Sensibilizzare i proprietari ed amministratori forestali nei confronti dei processi naturali

Sensibilizzare la popolazione sui valori della natura e sui processi naturali

Aspetti da considerare nel contratto tra Stato e proprietario

I contributi federali per la protezione e la manutenzione delle riserve forestali sono elargiti a condizione che queste siano durevolmente assicurate tramite l'inserimento in un piano d'utilizzazione (PR o PUC) e la contemporanea *stipulazione di un contratto tra lo Stato ed il proprietario di bosco* (cfr. art. 49 cpv 1 OFo).

In questa sede si rinuncia alla definizione di un contratto-tipo. Viene però presentata una lista dei diversi aspetti da considerare al momento della stesura di un contratto.

Il contratto deve avere almeno *i seguenti contenuti*:

- gli obiettivi della riserva, con un richiamo della documentazione di base;
- la definizione dello statuto di protezione;
- la descrizione delle misure di protezione e manutenzione;
- una chiara definizione delle responsabilità e degli impegni reciproci dello Stato, da una parte, e del proprietario, dall'altra;
- gli aspetti finanziari, compresa la definizione dell'ammontare e delle modalità di versamento di un indennizzo a compensazione della perdita di guadagno o, se ve ne sono le premesse, di un indennizzo speciale "grandi riserve";
- la definizione della durata del contratto (di regola: non meno di 50 anni).

A dipendenza delle situazioni, andranno poi affrontate le seguenti *questioni particolari*:

- obblighi dei proprietari privati (per i quali si richiede - in particolare - l'iscrizione della destinazione a riserva come servitù a registro fondiario);
- divieto di dissodamento;
- regolamentazione delle attività di svago e delle manifestazioni organizzate;
- responsabilità nel caso d'incidenti;
- regolamentazione della caccia e della raccolta di funghi, fiori e bacche di bosco;
- eventuali provvedimenti in perimetri bfp;
- dispositivi per l'osservazione e la ricerca;
- definizione di particolari misure di protezione del bosco;
- definizione di fasce cuscinetto tra riserva ed aree contigue a gestione intensiva;
- misure da intraprendere nel caso di catastrofi o gravi danni al bosco;
- rilascio di alberi deperenti;
- protezione particolare di specie rare ed in pericolo.

Si deve tenere presente che contratto con il proprietario ed il piano di utilizzazione sono due *strumenti complementari* che si pongono su due piani diversi:

- il contratto regola unicamente i rapporti tra lo Stato e l'ente proprietario: per esempio i divieti generali di accesso, di raccolta, ecc. sono aspetti di diritto pubblico che non rientrano in quest'ambito;
- la definizione della zona e la normativa nel piano di utilizzazione hanno invece lo scopo di definire regole generali (valide per tutti) di protezione dell'area protetta.

Per quanto concerne gli *indennizzi perdita guadagno o l'indennizzo speciale "grandi riserve"*, il contratto dovrà precisare che:

- gli indennizzi sono fissati *una tantum*, il loro versamento avverrà - di principio - in almeno due rate;
- il Cantone vincola - di regola - il versamento della seconda rata all'esecuzione dei lavori preventivati (posa segnaletica, ripristino accessi pedonali, ecc.);
- nell'eventualità di una successiva rinuncia alla gestione a riserva prima della scadenza del contratto, il proprietario sarà tenuto a restituire l'ammontare degli indennizzi ricevuti (valore reale) allo Stato (cfr. cap 8.1).

Categorie di aree protette CNPPA-IUCN del 1994 e altre designazioni internazionali.

CATEGORIE GESTIONALI DI AREE PROTETTE (1)	DEFINIZIONE (1)	OBIETTIVI GESTIONALI (2)	CATEGORIA EQUIVALENTE NELLA CLASSIFICAZIONE DEL 1978
Categoria Ia Strict Nature Reserve (Riserva naturale integrale) (3)	Area di terra e/o di mare caratterizzata da ecosistemi particolarmente rappresentativi, elementi geologici o fisici e/o specie animali e vegetali, disponibile soprattutto per la ricerca scientifica.	Obiettivo primario è la protezione integrale tramite azioni atte a: <ul style="list-style-type: none"> - preservare habitat, ecosistemi e specie indisturbati; - mantenere le risorse genetiche; - mantenere i processi ecologici; - salvaguardare il paesaggio e la morfologia; - garantire studi scientifici ed educazione; - ridurre al minimo i disturbi - limitare l'accesso al pubblico. 	Scientific Reserve/ Strict Nature Reserve (corrispondente alla categoria I di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990 come Riserva Scientifica/Area Wilderness)
Categoria Ib Wilderness Area (3)	Area di terra e/o di mare di vasta estensione che conserva i suoi caratteri naturali integri priva o quasi di insediamenti umani, protetta e gestita per preservarne le condizioni naturali.	Obiettivo primario è la protezione integrale tramite azioni atte a: <ul style="list-style-type: none"> - assicurare alle generazioni future l'opportunità di godere di zone indisturbate - mantenere gli attributi fondamentali dell'ambiente - permettere l'accesso al pubblico in modo controllato - permettere alle comunità locali di mantenere il loro stile di vita 	Scientific Reserve/ Strict Nature Reserve (corrispondente alla categoria I di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990 come Riserva Scientifica/ Area Wilderness)
Categoria II National Park (Parco nazionale)	Area di terra e/o di mare istituita per: proteggere l'integrità ecologica di uno o più ecosistemi, impedire forme di sfruttamento delle risorse e di antropizzazione contrarie agli scopi per i quali l'area è istituita, offrire ai visitatori opportunità ricreative compatibili, porre le basi per attività scientifiche ed educative.	Obiettivo primario è la conservazione degli ecosistemi e la ricreazione tramite azioni atte a: <ul style="list-style-type: none"> - proteggere aree di importanza nazionale e internazionale per fini scientifici, educativi, ricreativi - conservare una stabilità e una diversità ecologica - gestire l'utenza turistica in modo compatibile con l'ambiente - eliminare attività di sfruttamento non compatibili - tenere conto delle necessità anche produttive delle popolazioni locali 	National Park (corrispondente alla categoria II di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990 come Parco Nazionale/ Riserva Analoga)

**Categoria III
Natural Monument
(Monumento naturale)**

Area contenente uno o più elementi naturali o naturali/culturali di rilevante o unico valore per la loro rarità, rappresentatività, qualità estetica o valore culturale.

Obiettivo primario è la conservazione di elementi naturali tramite azioni atte a:

- conservare specifici e rilevanti elementi unici per la loro rappresentatività
- fornire opportunità per la ricerca, l'educazione e la fruizione compatibile
- eliminare e prevenire forme di sfruttamento non compatibili
- offrire alle popolazioni residenti benefici economici compatibili con le finalità

**Natural Monument/
Natural Landmark**
(corrispondente alla categoria III di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990 come Monumento Naturale)

**Categoria IV
Habitat/Species
Management Area
(Area per la gestione di habitat e specie)**

Area di terra e/o di mare soggetta a interventi di gestione/conservazione attiva per il mantenimento degli habitat e/o per soddisfare le necessità di particolari specie.

Obiettivo primario è la conservazione con una gestione attiva tramite azioni atte a:

- assicurare e mantenere le condizioni ambientali con specifici interventi
- facilitare la ricerca scientifica e il monitoraggio
- sviluppare zone limitate per attività di educazione e fruizione
- eliminare e prevenire forme di sfruttamento non compatibili
- offrire alle popolazioni residenti benefici economici compatibili con le finalità

**Nature Conservation Reserve/
Managed Nature Reserve/
Wildlife Sanctuary**
(corrispondente alla categoria IV di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990 come Area di gestione degli habitat e della natura)

**Categoria V
Protected Landscape/
Seascape
(Paesaggio terrestre/marino protetto)**

Area di terra, con zona costiera e di mare a seconda dei casi, dove l'interazione tra uomo e natura ha prodotto nel tempo caratteri di rilevanza estetica, valori ecologici e/o culturali con alta diversità biologica. La salvaguardia dell'integrità di questa tradizionale interazione uomo/natura è vitale per la protezione, manutenzione ed evoluzione dell'area stessa.

Obiettivo primario è la conservazione del paesaggio e la ricreazione tramite azioni atte a:

- mantenere le forme d'uso del territorio, i sistemi costruttivi e le attività culturali e sociali tradizionali
- sostenere i modi di vita e le attività economiche in armonia con l'ambiente, nonché preservare il tessuto sociale e culturale
- mantenere la diversità del paesaggio e dell'habitat
- offrire opportunità per la ricreazione e il turismo
- incoraggiare le attività scientifiche ed educative
- portare benefici e assistenza alle popolazioni locali

Protected Landscape
(corrispondente alla categoria V di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990 come Paesaggio Protetto)

**Categoria VI
Managed Resource
Protected Area**

(Area protetta per la gestione delle risorse)

Area contenente sistemi naturali per lo più inalterati, gestita per assicurare nel tempo una protezione e mantenimento della diversità biologica, provvedendo nello stesso tempo a fornire prodotti naturali e servizi per soddisfare le necessità delle comunità locali.

Obiettivo primario è l'uso sostenibile degli ecosistemi naturali tramite azioni atte a:

- proteggere e mantenere nel tempo la diversità biologica e altri valori naturali dell'area
- promuovere metodi di gestione finalizzati a una produzione sostenibile
- evitare che le risorse naturali di base siano utilizzate per altre finalità di uso del suolo che potrebbero rivelarsi dannose per la diversità biologica dell'area
- contribuire allo sviluppo regionale e nazionale.

**Resource Reserve,
Natural Biotic Area/
Anthropological Reserve,
Multiple Use Management
Area/
Managed Resource Area**

(non corrispondente ad alcuna categoria di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990)

**Biosphere Reserve
World Heritage Site
Ramsar Site**

(Riserva delle biosfera
Sito del patrimonio mondiale
Sito/zona umida Ramsar)

Non inserite come categorie di classificazione.

Queste aree non sono categorie vere e proprie, bensì sono designazioni effettuate in riferimento ad accordi e convenzioni internazionali; in molti casi queste aree ricadono o corrispondono ad aree già classificate nelle precedenti categorie. Queste aree sono incluse dall'IUCN sia nelle liste per nazione che nelle liste delle aree di rilevanza internazionale.

Gli obiettivi gestionali per queste zone sono contenuti:

per le Biosphere Reserves nel Programma MAB-UNESCO del 1970, per i World Heritage Sites nella Convenzione Internazionale per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale del Mondo del 1972, per i Ramsar Sites nella Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide di Importanza Internazionale del 1971.

**Biosphere Reserve
World Heritage Site**

(corrispondenti alle categorie IX e X del 1978 e alle categorie VIII e VI di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990)

Ramsar Site

(non prevista nel 1978 e corrispondente alla categoria VII di cui al Documento CNPPA di Perth del 1990)

Note:

- (1) Elaborazione propria da: *1993 United Nations List of National parks and Protected Areas*, CNPPA-IUCN e WCMC, 1993.
- (2) Elaborazione propria da: *Guidelines for Protected Areas Management Categories*, CNPPA-IUCN e WCMC, 1994.
- (3) Questa classificazione è una sottocategoria della *Categoria I - Strict Nature Reserve/Wilderness Area* (aree protette gestite principalmente per scopi scientifici e la protezione del wilderness).

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Consiglio di Stato

Considerato come la salvaguardia della diversità biologica, uno degli elementi di fondo dello sviluppo sostenibile, debba avvenire anche tramite un'adeguata rete di aree protette;

preso atto dell'importante ruolo che gli ecosistemi forestali - nella loro estensione e varietà di ambienti - possono svolgere in quest'ambito;

richiamato l'art. 20 della Legge federale sulle foreste (LFo), del 4 ottobre 1991, in cui si dà la facoltà ai Cantoni di circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata;

richiamato l'art. 23 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo), del 21 aprile 1998, secondo cui il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare *riserve forestali* e genetiche e proteggerle con adeguate misure per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali e definirle nell'ambito del piano forestale cantonale;

richiamati inoltre:

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del primo luglio 1966, con particolare riferimento agli art. 18 cpv 1 e cpv 1bis,
- l'art. 1 cpv 1 lett. "b" della LFo,
- gli art. 1 cpv 1 lett. "e", 20 e 24 della LCFo,
- l'art. 45 del progetto di Regolamento della LCFo (testo provvisorio in consultazione);

visti gli obiettivi del Piano direttore in materia di componenti naturali del territorio e forestale, come pure quelli in materia di paesaggio e di ricreazione e turismo;

riconosciuta quindi la necessità - anche in considerazione degli impegni internazionali presi dalla Confederazione nell'ultimo decennio - di integrare nell'attuale sistema cantonale di aree protette una rete rappresentativa delle diverse formazioni boschive presenti;

esaminato il "Concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino", elaborato dalla Sezione forestale con il coinvolgimento dei servizi cantonali interessati, che prevede la distinzione tra due tipi di aree protette in bosco:

- *riserve forestali*¹, vale a dire aree nelle quali il bosco viene lasciato all'evoluzione naturale sul lungo periodo per esigenze di ordine scientifico e naturalistico,
- *zone di protezione del paesaggio in bosco*¹, aree in cui viene perseguito l'obiettivo di salvaguardare particolari strutture e forme di governo - quali ad esempio la selva castanile -, in relazione sia alla valorizzazione di aspetti storico-culturali, sia alla salvaguardia e all'incremento della biodiversità;

considerato che il Concetto cantonale - nel quale sono fissati i criteri per l'individuazione, la delimitazione, l'istituzione, la gestione e il monitoraggio delle riserve e delle zone di protezione del paesaggio in bosco, come pure gli aspetti relativi ai contributi per i lavori di sorveglianza, manutenzione e valorizzazione di tali aree e all'indennizzo dei proprietari - è parte integrante del Piano forestale cantonale;

preso atto che - a livello di obiettivi (cfr. cap. 4.2) - il concetto intende:

- destinare una superficie di 25'000 ha, pari al 18 % dell'area boscata del Cantone, a riserva forestale,
- proteggere, tramite una gestione mirata e continua, almeno 200 ha di selva castanile, quale zona di protezione del paesaggio in bosco;

considerato che - in base alla circolare n. 19 D+F del 28 novembre 1995 - l'esistenza di un Concetto cantonale approvato dalla Direzione federale delle foreste costituisce, a partire dal 1° gennaio 2001, una premessa *sine qua non* per l'erogazione degli aiuti finanziari federali previsti in quest'ambito;

preso atto dei pareri positivi sui contenuti del Concetto espressi dall'Ufficio protezione della natura, dall'Ufficio caccia e pesca, dalla Sezione pianificazione urbanistica, nonché dalla Direzione federale delle foreste;

considerata la necessità di porre le basi per una collaborazione duratura tra i servizi e gli enti interessati all'attuazione del Concetto;

sentito il parere favorevole della Sezione forestale e della Divisione ambiente;

su proposta del Dipartimento del territorio,

¹ La denominazione delle aree protette è stata armonizzata con i contenuti del disegno di Legge cantonale sulla protezione della natura (Messaggio n. 4872, del 30 marzo 1999). ZPP in bosco equivale a "riserva forestale orientata" (in tedesco: *Sonderwaldreservat*).

risolve:

1. Il "Concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino" è approvato ed è parte integrante della presente risoluzione.
2. L'attuazione del Concetto cantonale è affidata alla Sezione forestale.

3. E' costituito un *gruppo di accompagnamento "attuazione del concetto riserve forestali"*, di cui fanno parte:

- Marco Delucchi, SF, caposezione, Presidente;
- Davide Bettelini, SF, Ufficio pianificazione forestale;
- Roberto Buffi, SF, Ufficio forestale dell'VIII Circondario;
- Giorgio Moretti, SF, Ufficio selvicoltura e protezione delle foreste;
- Pietro Stanga, SF, Ufficio pianificazione forestale;
- Paolo Poggiati, UPN, capoufficio;
- Lorenzo Besomi, UPN;
- Filippo Rampazzi, Museo cantonale di storia naturale, direttore;
- Giorgio Leoni, UCP, capoufficio;
- Stefano Brenni, SPU, Ufficio del piano direttore;
- Marco Bini, SA, Ufficio pianificazione agricola;
- Francesco Ryf, Pro Natura;
- Christian Rivera, WWF.

Per gli aspetti di dettaglio, questo gruppo farà capo ad un *gruppo operativo ristretto*, di cui fanno parte:

- Roberto Buffi, SF, Presidente;
- Davide Bettelini e Pietro Stanga, SF;
- Lorenzo Besomi, UPN;
- Filippo Rampazzi, Museo cantonale di storia naturale;
- Mario Maggiori / Bruno Morosi, SPU, capi degli Uffici di circondario.

4. Il *gruppo di accompagnamento "attuazione del Concetto riserve forestali"* ha i seguenti scopi:

- garantire un'informazione di prima mano sul concetto e sul suo stato di attuazione (aree protette istituite, progetti in corso e previsti) ai servizi cantonali ed alle principali associazioni interessate alla tematica;
- definire le strategie che dovranno, col tempo, portare alla creazione di una rete cantonale di riserve forestali e di zone di protezione del paesaggio in bosco coerentemente inserita nel sistema cantonale di aree protette, cercando e mantenendo contatti e sinergie con altri Cantoni e con il Nord-Italia.

I compiti prioritari del *gruppo operativo ristretto* sono (cfr. cap. 9 del Concetto cantonale):


- valutare la coerenza di proposte puntuali di riserve forestali o zone di protezione del paesaggio in bosco con gli obiettivi e i contenuti del Concetto cantonale, considerando il contesto nazionale ed internazionale;
- offrire consulenza agli Uffici forestali di circondario nell'ambito della procedura che porta all'istituzione di nuove aree protette;
- proporre delle soluzioni riguardo problemi o conflitti che potranno presentarsi nel corso dell'attuazione del concetto.

5. Comunicazione (tramite la Sezione forestale, con copia del Concetto riserve):

- ai membri dei gruppi di lavoro;
- alla Direzione del Dipartimento del territorio;
- alla Direzione del Dipartimento delle finanze ed economia;
- alla Divisione dell'ambiente;
- alla Divisione della pianificazione territoriale;
- alla Divisione dell'economia;
- alla Sezione dei beni monumentali e ambientali;
- alla Sezione della pianificazione urbanistica;
- alla Sezione agricoltura;
- agli Uffici della Sezione forestale (14);
- a Pro Natura Ticino, casella postale 3253, 6901 Lugano
- al WWF Svizzera, Piazza Stazione 35, 6500 Bellinzona;
- all'Ufficio federale per l'ambiente, le foreste e il paesaggio, Direzione federale delle Foreste, 3003 Berna.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:



M. Masoni

Il Cancelliere:



G. Gianella



BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
UFAPP Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
UFAGC Uffici federal d'ambient, guaud e cuntrada

Direzione federale delle foreste

CH-3003 Berna, 26 aprile 2001

Telefono: 031/324 77 87
Telefax: 031/324 78 66
E-mail: markus.bolliger@buwal.admin.ch
Internet: <http://www.admin.ch/buwal>

Marco Delucchi
Dipartimento del Territorio
Sezione forestale
Palazzo amministrativo 2
6500 Bellinzona

SEZIONE FORESTALE						
Reg. DOS, 2000 Esibito No. 1234						
<input checked="" type="checkbox"/> Sando	<input type="checkbox"/> Cont.	<input type="checkbox"/> UT	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> UP	<input type="checkbox"/> UFP	<input type="checkbox"/> Cons. for.

Vostro riferimento

Vostra comunicazione del

Nostro riferimento BS/BM

Oggetto

Approvazione del concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino

Egregio signor Delucchi,
caro Marco,

con la presente approviamo il concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino. Costatiamo con piacere che il documento inoltratoci sostiene le linee direttive della politica svizzera in materia.

È un ottimo testo, strutturato in maniera chiara e comprensibile. Elementi importanti, quali gli obiettivi qualitativi e quantitativi, gli aspetti organizzativi, le direttive in materia finanziaria e i principi di esecuzione, corrispondono alla nostra politica svizzera sulle riserve forestali. Il modello di finanziamento scelto è ottimo. Esso sostiene gli sforzi della Confederazione nel delimitare anche riserve forestali di grandi dimensioni. Nel quadro di una pianificazione finanziaria a medio termine, la Direzione federale delle foreste tenterà di sostenere gli sforzi del Cantone Ticino.

Abbiamo inoltre potuto constatare con soddisfazione che il servizio forestale cantonale intrattiene buoni rapporti sia con i Cantoni limitrofi che con le Regioni italiane confinanti. Ciò permetterà l'attuazione integrale del concetto sia a livello regionale che transfrontaliero.

Voglia gradire, egregio signor Delucchi, caro Marco, i nostri più distinti saluti.

DIREZIONE FEDERALE DELLE
FORESTE
Il direttore


Werner Schärer

Il Consiglio di Stato

Richiamati:

- art. 23 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo), del 21 aprile 1998,
- art. 44 del Regolamento della LCFo, del 22 ottobre 2002,
- la risoluzione del Consiglio di Stato n. 1082 del 6 marzo 2001, in cui fu approvato il "Concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino" e furono istituiti un Gruppo di accompagnamento "attuazione del concetto riserve forestali" e un Gruppo operativo ristretto;

preso atto dell'opportunità di sciogliere questi due Gruppi e di affidare ad un unico Gruppo di lavoro il compito di accompagnare l'attuazione del Concetto cantonale sulle riserve forestali;

sentito il parere favorevole della Sezione forestale e della Divisione ambiente;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. In riferimento ai punti 3. e 4. del dispositivo della risoluzione del Consiglio di Stato n. 1082, del 6 marzo 2004, viene stabilito quanto segue:

A. In sostituzione del Gruppo di accompagnamento "attuazione del concetto riserve forestali" e del "Gruppo operativo ristretto", viene istituito un Gruppo di lavoro unico per l'attuazione del Concetto cantonale riserve forestali, denominato **Gruppo riserve forestali**. Per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2008 i membri di tale Gruppo sono così definiti:

Pietro Stanga, Sezione forestale, presidente;

Davide Bettelini, Sezione forestale;

Simone Serretti, Ufficio protezione della natura;

Guido Maspoli, Museo cantonale di storia naturale;

Mario Maggiori / Bruno Morosi, Sezione della pianificazione urbanistica;

Luca Vetterli, Pro Natura;

Christian Rivera, WWF.

Collaborano alle attività di questo gruppo, quali membri esterni rappresentanti dei rispettivi servizi, le seguenti persone:

Giorgio Leoni, resp. Ufficio caccia e pesca;
Marco Bini, Sezione agricoltura.

B. Il Gruppo riserve forestali ha le seguenti finalità:


- garantire un'informazione di prima mano sul Concetto cantonale riserve forestali e sul suo stato di attuazione (aree protette istituite, progetti in corso e previsti) ai servizi cantonali ed alle principali associazioni interessate alla tematica;
- definire le strategie che dovranno, col tempo, portare alla creazione di una rete cantonale di riserve forestali e di zone di protezione del paesaggio in bosco coerentemente inserita nel sistema cantonale di aree protette, cercando e mantenendo contatti e sinergie con altri Cantoni e con il Nord-Italia;
- valutare la coerenza di proposte puntuali di riserve forestali o zone di protezione del paesaggio in bosco con gli obiettivi e i contenuti del Concetto cantonale, considerando il contesto nazionale ed internazionale;
- offrire consulenza agli Uffici forestali di circondario;
- elaborare delle soluzioni riguardo a problemi e tematiche specifiche, che devono essere affrontati per l'attuazione del Concetto cantonale.

2. Comunicazione:

- ai membri del Gruppo riserve forestali (tramite la Sezione forestale);
- Dipartimento del territorio;
- Divisione dell'ambiente;
- Divisione della pianificazione territoriale;
- Sezione forestale (SF);
- Sezione della pianificazione urbanistica;
- Museo cantonale di storia naturale, v. Cattaneo 4, 6900 Lugano;
- Ufficio protezione della natura;
- Ufficio pianificazione e conservazione (SF);
- Pro Natura Ticino, Casella postale 2317, 6501 Bellinzona;
- WWF, Piazza Stazione 35, 6500 Bellinzona.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Gianella